

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 settembre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2018, n. 1.

**Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7. (18R00049).....** Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 1/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 - Norme in materia di edilizia sociale)». (18R00097).....** Pag. 14

#### REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2018, n. 1.

**Modificazioni dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003, in materia di incompatibilità. (18R00187).....** Pag. 15

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 gennaio 2018, n. 01/Pres.

**Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale). (18R00122).....** Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 gennaio 2018, n. 02/Pres.

**Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39. (18R00128).....** Pag. 18



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 gennaio 2018, n. 03/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»). (18R00129) . . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2018, n. 05/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie orso bruno, lince e lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128. (18R00130) . . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2018, n. 06/Pres.

Regolamento concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo ai sensi dell'articolo 137-bis, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 137-bis, comma 2 della legge regionale 2/2002 per l'avviamento, la gestione e per eventuali investimenti di imprese finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista. (18R00132) . . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2018, n. 08/Pres.

Regolamento concernente il trasferimento dei fondi di cui all'articolo 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) finalizzati ad investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. (18R00133) . . . . . Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2018, n. 09/Pres.

Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'Imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico (IRT) ai sensi dell'articolo 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018). (18R00131) . . . . . Pag. 30


#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2018, n. 4.

Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013. (18R00138) . . . . . Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2018, n. 3/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»). (18R00109) . . . . . Pag. 36



**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2018, n. 1.

**Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU2S3 dell'11 gennaio 2018)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.

*Oggetto*

1. Con la presente legge la Regione disciplina:

- a) gli strumenti della pianificazione regionale;
- b) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa nazionale di settore e secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- c) l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
- d) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'art. 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica);
- e) il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Art. 2.

*Obiettivi e finalità*

1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.

2. La Regione garantisce il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
- b) sono incentivati l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;
- c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo;
- d) la tariffazione puntuale è strumento fondamentale e da privilegiare per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

4. La Regione persegue l'obiettivo di raggiungere:

- a) entro l'anno 2018 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante;
  - b) entro l'anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante.
5. Per la Città metropolitana di Torino i quantitativi di cui al comma 4 sono calcolati al netto dei rifiuti prodotti dalla Città di Torino, per la quale l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2022.

*Capo II***STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

Art. 3.

*Piano regionale di gestione dei rifiuti*

1. La pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti.
2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti in coerenza con la disciplina nazionale di settore, promuove la gestione sostenibile dei rifiuti.



3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano persegue l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e promuove l'innovazione tecnologica.

4. Sono parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti e le disposizioni relative ai piani per la bonifica delle aree inquinate.

5. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti può essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni, se situazioni particolari lo rendono necessario.

6. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani), adotta il progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.

7. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

8. Le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono obiettivi minimi e sono vincolanti per i comuni, per gli enti di area vasta, per la conferenza d'ambito di cui all'art. 10, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti.

9. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è strumento dinamico che opera, attraverso una continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, aggiorna ed implementa le misure di piano e le disposizioni di attuazione del medesimo, al variare delle condizioni di riferimento o almeno ogni tre anni.

10. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dell'azione di monitoraggio, i provvedimenti adottati ai sensi del comma 9 e l'eventuale programma di attività per le annualità successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

11. Tenuto conto della dinamicità del Piano di gestione dei rifiuti e della necessità di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni in ambito comunitario e nazionale, le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e all'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici, sono effettuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente.

12. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore.

#### Art. 4.

##### *Finanziamento della pianificazione regionale in materia di rifiuti*

1. Le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono finanziati con le risorse di cui all'art. 38.

#### Art. 5.

##### *Divulgazione delle informazioni e diffusione della cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti*

1. La Regione, gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sulla qualità e sulla quantità dei rifiuti prodotti nel territorio piemontese, nonché delle migliori pratiche gestionali e garantiscono nel tempo:

a) la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;

b) la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;

c) la compilazione e la diffusione di guide normative e tecniche di comparto;

d) la promozione di specifici processi educativi e formativi nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

#### Capo III

#### SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

#### Art. 6.


##### *Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di priorità:

a) la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, intesa anche come autocompostaggio;



b) le raccolte, le raccolte differenziate e il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati;

c) l'attivazione di sistemi di raccolta e tariffazione su tutto il territorio piemontese che assicurano, secondo le specificità di ogni territorio e dopo aver privilegiato la riduzione dei rifiuti, la migliore qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo le migliori tecnologie disponibili;

d) il riciclaggio;

e) il trattamento del rifiuto negli impianti più prossimi;

f) le altre forme di recupero dei rifiuti, incluso il recupero energetico;

g) lo smaltimento dei rifiuti.

4. Il riutilizzo, il riciclo o ogni altra azione diretta a ottenere materia prima secondaria dai rifiuti sono adottati con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di produzione di energia.

5. Nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attività, le strutture, comprese quelle a servizio delle raccolte differenziate, e gli impianti sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero. Il conferimento in discarica costituisce la fase finale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle della raccolta, delle raccolte differenziate, del recupero e della valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti.

6. La Regione promuove i centri per il riuso e, a tal fine, la Giunta regionale adotta appositi atti di indirizzo.

#### Art. 7.

##### *Ambiti territoriali ottimali*

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;

b) ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'art. 9, comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

#### Art. 8.

##### *Funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*

1. I comuni esercitano, singolarmente o in forma associata secondo l'ambito territoriale ottimale identificato e organizzato ai sensi dell'art. 7, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi e alla realizzazione dei relativi impianti;

c) approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;

g) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le forme associative dei comuni si attengono alle direttive generali, agli indirizzi e alla pianificazione della Regione in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.


#### Art. 9.

##### *Organizzazione delle funzioni di ambito di area vasta*

1. I comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 33 della presente legge, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'art. 8 inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico.

2. I consorzi di area vasta in particolare:

a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito re-



gionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;

b) predispongono, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani finanziari per ciascun comune, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale e approvano il conseguente piano finanziario consortile;

c) determinano, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea, il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;

d) definiscono, in accordo con le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;

e) procedono, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;

f) procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;

g) definiscono, acquisiti i pareri delle singole aree territoriali omogenee, criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.

3. Al fine di garantire una più efficiente gestione del servizio di loro competenza, i consorzi di area vasta suddividono il proprio territorio in aree territoriali omogenee funzionali allo svolgimento dei servizi di tali aree, di dimensioni tali da rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. In via di prima attuazione della presente legge la dimensione delle aree territoriali omogenee coincide con quella del territorio dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).

4. La rappresentanza in seno all'assemblea consortile spetta ai sindaci e alle sindache dei comuni partecipanti all'area vasta, che possono esercitarla anche per gruppi di comuni ed è determinata nella convenzione e nello statuto sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio.

5. I comuni appartenenti all'area territoriale omogenea possono individuare una o un rappresentante comune per la partecipazione all'assemblea consortile. In coerenza con il piano d'ambito di area vasta, i medesimi comuni presentano al consorzio le istanze relative ai servizi da svolgere nell'area di interesse e verificano il regolare svolgimento dei segmenti di servizio di cui al comma 1 nell'area di interesse.

6. L'approvazione del piano d'ambito di area vasta avviene a seguito della verifica di coerenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) della l.r. 7/2012 e secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 8, comma 3.

7. Gli enti di area vasta possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata tra loro.

#### Art. 10.

##### *Organizzazione delle funzioni di ambito regionale*

1. I consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite, attraverso un'apposita conferenza d'ambito composta:

a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;

b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;

c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;

d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale.

2. La conferenza d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.

3. La conferenza d'ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.

4. La conferenza d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in parti uguali.

5. La conferenza d'ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento espresse dagli ambiti territoriali ottimali di area vasta;



b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;

c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;

d) definisce la propria struttura organizzativa;

e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

6. La struttura organizzativa della conferenza d'ambito, istituita ai sensi dell'art. 30, comma 4 del decreto legislativo 267/2000 esercita le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;

c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;

e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

7. Il piano d'ambito regionale è approvato dalla conferenza d'ambito secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3 della l.r. 7/2012 e a seguito della verifica di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) della medesima legge.

#### Art. 11.

##### *Principio di autosufficienza*

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene, di norma, all'interno del territorio regionale.

2. Se, alla data di adozione del piano d'ambito regionale, l'obiettivo dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale regionale non risulta interamente perseguibile, la conferenza d'ambito promuove, d'intesa con la Regione, la conclusione di appositi accordi con altre regioni per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità e ogni altro adempimento finalizzato alla individuazione delle misure e degli interventi necessari.

3. La conferenza d'ambito dà conto degli accordi di cui al comma 2 e dei flussi di rifiuti da essi derivanti nel piano d'ambito di area vasta.

4. La conferenza d'ambito adotta i provvedimenti necessari a far fronte alle situazioni di emergenza relative alla gestione dei rifiuti urbani d'intesa con la Regione.

#### Capo IV

### DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

#### Art. 12.

##### *Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali*

1. La gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento.

2. I principi della gestione dei rifiuti speciali sono:

a) la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) l'incremento del riciclaggio oppure il recupero di materia, prioritario rispetto al recupero di energia;

c) la minimizzazione del ricorso alla discarica;

d) la garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, favorendo la realizzazione di un sistema impiantistico che consenta di ottemperare al principio di prossimità;

e) la promozione, per quanto di competenza, dello sviluppo di una green economy regionale.

3. La Regione per le finalità di cui al comma 2, promuove:

a) la realizzazione di accordi per incoraggiare le imprese all'applicazione di tecniche industriali volte alla minimizzazione degli scarti ed al riciclo degli stessi nel ciclo produttivo;

b) la realizzazione di accordi finalizzati all'ecoprogettazione;

c) la ricerca, anche tramite il ricorso a fondi europei, e la sperimentazione di nuove modalità per riutilizzare e recuperare i rifiuti e i sottoprodotti da loro derivati;

d) l'utilizzo di prodotti riciclati da parte delle pubbliche amministrazioni;


e) forme di collaborazione tra i soggetti interessati in modo tale da incoraggiare il mercato del recupero, anche prevedendo la realizzazione di servizi informativi che mettano in comunicazione domanda ed offerta, secondo il principio della simbiosi industriale;

f) la realizzazione di un sistema impiantistico idoneo a trattare i rifiuti riducendo l'esportazione dei rifiuti e gli impatti ambientali legati al trasporto dei rifiuti;

g) attività di comunicazione sulla corretta gestione dei rifiuti speciali, prevedendo anche la predisposizione di specifiche linee guida e la messa a disposizione di studi specifici.

4. La Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche, sia per il conferimento di rifiuti speciali provenienti dal proprio territorio, sia per rifiuti speciali provenienti da altre regioni.

5. L'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, l'analisi dei fabbisogni non soddisfatti e le necessità impiantistiche sono definite nel piano regionale dei rifiuti.



*Capo V*DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE  
PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI

## Art. 13.

*Oggetto del tributo*

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 40 dell'art. 3 della legge 549/1995, si applica ai rifiuti:

a) conferiti in discarica;

b) conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione di incenerimento a terra, classificata D10 dall'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.

2. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi si applica anche ai rifiuti smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

## Art. 14.

*Soggetto attivo e passivo*

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è dovuto alla Regione:

a) dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento;

b) dal gestore dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificato esclusivamente come impianto di smaltimento mediante l'operazione di incenerimento a terra, classificata D10 dall'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.

2. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è altresì dovuto da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto al pagamento del tributo in solido con il soggetto di cui al comma 2, se non dimostra di aver presentato denuncia di discarica abusiva prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento.

## Art. 15.

*Ammontare del tributo*

1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2018:

1) 0,006 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

2) 0,012 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,006 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

3) 0,015 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2019:

1) 0,009 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

2) 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

3) 0,019 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024:


1) 0,01 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

2) 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

3) 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti smaltiti negli impianti di incenerimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) ed i fanghi anche palabili conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento.

3. Gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle predette operazioni siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. Con il regolamento di cui all'art. 16 la Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio o compostaggio devono raggiungere e, ove ritenuto necessario, le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli, quali elementi che consentono di poter usufruire della riduzione e stabilisce le relative modalità di verifica, definendo inoltre i termini di adeguamento.



4. Fermo restando il limite di cui al comma 3, sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta ai sensi dell'art. 3, comma 40 della legge 549/1995 gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.

5. L'agevolazione di cui al comma 3 è riconosciuta esclusivamente se il soggetto che conferisce in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.

6. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva o abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato si applica il tributo nella misura di cui al comma 1, in relazione alle caratteristiche del rifiuto rilevanti ai fini dell'ammissibilità in discarica.

#### Art. 16.

##### *Regolamento*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che, ai fini dell'attuazione del presente capo, disciplina in particolare:

- a) la dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno solare e sui versamenti effettuati;
- b) la richiesta di pagamento in misura ridotta e le connesse dichiarazioni;
- c) le comunicazioni che gli enti competenti sono tenuti ad effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo;
- d) il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate;
- e) l'individuazione delle strutture regionali competenti in materia.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
- b) riduzione degli oneri amministrativi.

#### Art. 17.

##### *Accertamento e riscossione*

1. Per ogni violazione relativa all'applicazione del tributo la Regione provvede a notificare, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) è stata o doveva essere presentata ed il tributo è stato o doveva essere pagato, un avviso di accertamento contenente la liquidazione del tributo o del maggior tributo dovuto, il computo degli interessi maturati, l'irrogazione della sanzione o delle sanzioni applicabili e ogni altro onere previsto dalla legge.

2. All'accertamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni vigenti in materia.

#### *Capo VI*

### SISTEMA SANZIONATORIO

#### *Sezione I*

#### SANZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

#### Art. 18.

##### *Sanzioni*

1. Se non è raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:


- a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a di 215 chilogrammi;
- b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

2. Se non è raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;
- b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;
- c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;
- d) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;
- e) 0,25 euro ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- f) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate alla Città di Torino se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'art. 2, comma 5.

4. I consorzi di area vasta ripartiscono l'onere della sanzione loro applicata tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione pro capite loro assegnati dal piano d'ambito di area vasta, sulla base dei dati di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati riferiti all'ultimo triennio disponibile, nonché degli abitanti residenti in ciascun comune.



5. I proventi delle sanzioni sono introitati dalla Regione.

6. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 16 della legge 689/1981.

7. I proventi relativi alle sanzioni, al netto della quota pari al 20 per cento di quanto riscosso da trattenere a copertura degli oneri per le competenze di cui al comma 6, sono versati alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, sul capitolo d'entrata da istituire ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera c).

## Sezione II

### SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA

#### Art. 19.

##### *Sanzioni tributarie*

1. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione si applica la sanzione di cui all'art. 3, comma 31, della legge 549/1995.

2. Per l'omesso, insufficiente o ritardato versamento si applica la sanzione di cui all'art. 13, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. Si applicano in ogni caso, se ed in quanto compatibili, le disposizioni sul ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 472/1997.

#### Art. 20.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Per la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, comma 32, della legge 549/1995 a carico di chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e di chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le disposizioni della legge 689/1981. Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 16 della legge 689/1981.

2. Oltre alle sanzioni previste dalla legge 549/1995 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 5.164,00, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge 549/1995 è impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.

3. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 si osservano le disposizioni del capo I, sezioni I e II della legge 689/1981.

#### Art. 21.

##### *Presunzioni e decadenze*

1. Quando non è possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, autorizzata o abusiva, oppure il momento dell'abbandono, dello scarico o del deposito incontrollato di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'art. 3, comma 40 della legge 549/1995, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui all'art. 3, comma 33, della legge 549/1995.

2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

3. Ferma restando la presunzione di cui al comma 1, l'accertamento delle violazioni è eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

#### Art. 22.

##### *Accertamento e contestazione delle violazioni*

1. I processi verbali di constatazione di cui all'art. 3, comma 33, della legge 549/1995 sono trasmessi entro trenta giorni alla Regione per i provvedimenti di competenza.

## Capo VII

### MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

#### Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2000, N. 44 (DISPOSIZIONI NORMATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 'CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59')

#### Art. 23.


##### *Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44*

1. L'art. 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 relativa all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. (*Funzioni della Regione*) — 1. Ai sensi dell'art. 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) l'aggiornamento sistematico e la diffusione dei dati e delle informazioni relative alla produzione, alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;



c) la promozione, l'incentivazione e la disincentivazione anche economica di misure finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, all'incremento del riutilizzo dei beni, del riciclaggio e del recupero di energia dai rifiuti, alla diffusione dell'utilizzo di beni prodotti con materiali riciclati derivanti dai rifiuti, nonché all'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottano sistemi di gestione ambientale;

d) l'incentivazione dello sviluppo di tecnologie pulite, della produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili;

e) l'attività di pianificazione e di programmazione in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, gestione dei rifiuti e bonifica di aree inquinate;

f) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e la disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

g) la stipula di appositi accordi o intese con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, il trattamento e la gestione al di fuori del territorio regionale di rifiuti urbani e rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal loro trattamento prodotti in Piemonte e viceversa, nonché di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi della pianificazione regionale, oltre che della legislazione nazionale e regionale di settore;

h) l'emanazione di criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 27, della legge 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, compresi i comuni limitrofi interessati dal traffico di mezzi adibiti al trasporto rifiuti;

i) la determinazione dell'entità delle misure compensative per gli impianti diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 27, della legge 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, sulla base dei criteri di cui alla lettera g *bis*);

j) l'emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo regionale, nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale di settore;

k) la promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della prevenzione della produzione e del recupero dei rifiuti stessi;

l) l'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi inerenti alla fornitura delle informazioni agli osservatori regionali e le disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.».

## Art. 24.

### Sostituzione dell'art. 50 della l.r. 44/2000

1. L'art. 50 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. (*Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino*) — 1. Ai sensi dell'art. 36, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Torino le seguenti funzioni amministrative:

a) l'individuazione nell'ambito del piano territoriale di coordinamento, sentita la conferenza d'ambito, i consorzi di area vasta e i comuni territorialmente interessati, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dal Piano regionale;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti della normativa di settore;

c) lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di raccolta ed eliminazione degli oli usati, non espressamente attribuite ad altri enti pubblici dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione;

d) l'emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo provinciale;

e) il rilevamento dei dati e delle informazioni inerenti alle funzioni amministrative loro attribuite e la trasmissione degli stessi alla Regione;


f) la promozione a livello provinciale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della prevenzione della produzione e del recupero dei rifiuti stessi;

g) l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione degli obblighi e dei divieti in materia di gestione dei rifiuti, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 49, comma 1, lettera l) e 51, comma 1, lettera d), la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

h) l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione nonché la riscossione della sanzione amministrativa in materia di produzione dei rifiuti di cui all'art. 18 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7);

i) la realizzazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

j) l'accertamento, mediante apposita certificazione, del completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto approvato;



k) il rilevamento dei dati inerenti alle bonifiche effettuate sul proprio territorio e la trasmissione degli stessi alla Regione.».

#### Art. 25.

##### *Sostituzione dell'art. 51 della l.r. 44/2000*

1. L'art. 51 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. (*Funzioni dei comuni*) — 1. Ai sensi dell'art. 37, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

b) l'approvazione di apposito regolamento di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, nei limiti e per le finalità definiti dalla normativa vigente in materia, nonché in coerenza con la pianificazione della conferenza d'ambito e degli enti di area vasta;

c) la previsione nei propri strumenti di pianificazione urbanistica di aree da destinare alla realizzazione delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata;

d) l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi, la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale di riferimento;

e) l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati;

f) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.».

#### Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2012, N. 7  
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI)

#### Art. 26.

##### *Modifica dell'art. 1 della l.r. 7/2012*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le competenze regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino in materia di pianificazione e programmazione, in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La presente legge istituisce e disciplina altresì la Conferenza regionale dell'ambiente».

#### Art. 27.

##### *Sostituzione del capo III della l.r. 7/2012*

1. Il capo III della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente:  
«CAPO III. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 3. (*Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*) — 1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sino alla data stabilita dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) per la costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei consorzi di area vasta.».

#### Art. 28.

##### *Modifiche all'art. 8 della l.r. 7/2012*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 7/2012 le parole «e della l.r. 13/1997» sono sostituite dalle seguenti: «, della l.r. 13/1997 e della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 7/2012 le parole «delle conferenze d'ambito, nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997, di seguito denominate autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta di cui alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997, di seguito denominati autorità competenti».

3. Il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le autorità competenti si conformano in sede di approvazione definitiva del piano; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione



della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alle autorità competenti.».

#### Art. 29.

##### *Modifiche all'art. 9 della l.r. 7/2012*

1. Alla lettera *h*) del comma 2 dell'art. 9 della l.r. 7/2012 le parole «delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorità competenti».

2. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 7/2012 le parole «Le conferenze d'ambito, le autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorità competenti».

3. Il comma 6 dell'art. 9 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente:

«6. L'osservatorio regionale dei rifiuti coordina le attività degli osservatori provinciali e della Città metropolitana di Torino, in un'ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività di raccolta e diffusione dei dati a livello regionale. Nell'ambito dei sistemi informativi ambientali, regionali e nazionali, divulga le informazioni raccolte avvalendosi anche del supporto dell'ARPA, assicurando le informazioni al pubblico ai sensi della normativa vigente.».

#### Art. 30.

##### *Modifiche dell'art. 10 della l.r. 7/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 7/2012 le parole «delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorità competenti».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della l.r. 7/2012 le parole «le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità competenti».

#### Art. 31.

##### *Modifiche dell'art. 11 della l.r. 7/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 7/2012 le parole «delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorità competenti».

2. Al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 7/2012 le parole «le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità competenti».

#### Art. 32.

##### *Modifiche dell'art. 13 della l.r. 7/2012*

1. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'art. 13 della l.r. 7/2012 è inserita la seguente:

«*a-bis*) il Sindaco della Città metropolitana di Torino o un consigliere delegato;».

2. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 13 della l.r. 7/2012 le parole «delle conferenze d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta».

3. Dopo la lettera *a*) del comma 4 dell'art. 13 della l.r. 7/2012 è inserita la seguente:

«*a-bis*) il responsabile della struttura competente in materia della Città metropolitana di Torino o un suo delegato;».

4. Alla lettera *c*) del comma 4 dell'art. 13 della l.r. 7/2012 le parole «di ciascuna conferenza d'ambito» sono sostituite dalle seguenti «della conferenza d'ambito e di ciascun consorzio di area vasta».

#### *Capo VIII*

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

#### Art. 33.

##### *Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*

1. Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:

*a*) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 esistenti negli ambiti territoriali di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;

*b*) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge;

*c*) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'art. 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Il consorzio adotta lo statuto di cui al comma 2 e adegua la convenzione alle disposizioni della presente legge.


2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'art. 9 e delle seguenti indicazioni:

*a*) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;

*b*) il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finan-



ziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.

5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.

6. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di area vasta di cui all'art. 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'art. 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.

9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'art. 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.

10. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'art. 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.

#### Art. 34.

##### *Norma transitoria in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica*

1. Per i processi verbali di constatazione di cui all'art. 3, comma 33, della legge 549/1995, redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 dell'art. 22 decorre dalla predetta data.

2. Le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province) continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Torino e dalle province fino al 31 dicembre 2018.

3. Per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Torino ed alle province è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del gettito del tributo complessivamente riscosso nell'anno precedente nei rispettivi territori, finanziato con le risorse di cui all'art. 38, comma 6.

#### Art. 35.

##### *Norme di attuazione*

1. Le norme per l'attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta regionale anche attraverso specifici provvedimenti emanati in conformità ai principi definiti dalla presente legge.

#### Art. 36.

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, di riduzione della produzione del rifiuto di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'art. 9 della l.r. 7/2012, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) le eventuali modifiche della dimensione delle aree territoriali omogenee di cui all'art. 9, comma 3;

b) le fasi di istituzione, le modalità di funzionamento e le attività principali della conferenza d'ambito di cui all'art. 10;

c) l'applicazione delle sanzioni in materia di produzione dei rifiuti di cui all'art. 18;


d) lo stato di attuazione del capo V, i casi di applicazione e il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e delle relative sanzioni;

e) gli eventuali casi di trattamento, sia in entrata che in uscita dal territorio regionale, dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

3. Le relazioni successive alla prima informano, inoltre, sulla evoluzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del sistema sanzionatorio, allo scopo di valutare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 2, anche con riguardo al principio comunitario che indirizza le scelte strategiche verso un'economia circolare.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali documenti di analisi, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.



6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 38.

#### Art. 37.

##### *Abrogazione di norme*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:

*a)* la legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province), ad eccezione degli articoli 4 e 7 che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2019;

*b)* la legge regionale 29 agosto 2000, n. 48 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi);

*c)* l'art. 27 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56'), ad eccezione dei commi 1 e 2 che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2019;

*d)* la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione di rifiuti), ad eccezione dell'art. 16 che è abrogato a decorrere dal 31 marzo 2018;

*e)* l'art. 22 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);

*f)* l'art. 5 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

*g)* l'art. 21 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie);

*h)* l'art. 26 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);

*i)* la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani);

*j)* gli articoli 4, 5, 6, 14 e il comma 2 dell'art. 16 della l.r. 7/2012;

*k)* l'art. 7 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni).

Amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»).

#### Art. 38.

##### *Norma finanziaria*

1. Ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono istituiti i seguenti tre capitoli di spesa nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019:

*a)* «Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il sostegno di misure e azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti» nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti);

*b)* «Contributi ad amministrazioni locali a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti» nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 203 2.3 (Contributi agli investimenti);


*c)* «Contributi ad imprese a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti» nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.3 (Contributi agli investimenti).

2. I capitoli di cui al comma 1 sono alimentati e vincolati alle seguenti entrate:

*a)* l'intero ammontare del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 «Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)» nell'ambito del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati);

*b)* l'intero ammontare del gettito derivante dal contributo di cui all'art. 35, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, iscritto nel capitolo d'entrata 29620 «Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale (art. 35, comma 7 del decreto-legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 e art. 20 della legge regionale n. 6/2016)» nell'ambito del titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 103 (Trasferimenti correnti da imprese);

*c)* l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al capo VI, sezione I della presente legge, da iscrivere nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione «Proventi connessi alle



sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti» nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);

*d)* l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese di cui al capo VI, sezione II della presente legge, da iscriverne nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione «Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle imprese per le violazioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi», nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);

*e)* altre risorse eventualmente destinate a tal fine dalle leggi di bilancio regionali.

3. Gli introiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* *d)* ed *e)* sono destinati per il 20 per cento ad alimentare il capitolo di spesa di parte corrente e per l'80 per cento ad alimentare i capitoli di spesa a sostegno degli investimenti. Gli introiti di cui al comma 2, lettera *c)* sono destinati ad incentivare i comuni che superano del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite.

4. La Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse.

5. Gli stanziamenti in spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.

6. Agli oneri derivanti dal di cui all'art. 34, comma 3, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2018, si provvede tramite le risorse iscritte nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

#### Art. 39.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 gennaio 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00049

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 1/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 - Norme in materia di edilizia sociale)».**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 4S3 del 25 gennaio 2018)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-6381 del 19 gennaio 2018

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4 OTTOBRE 2011, N. 12/R (REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE)».

#### Art. 1.

##### *Modifiche all'art. 6 del RR. 12/R/2011*

1. All'art. 6, comma 1, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis*) sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 3/2010, in scadenza, qualora il comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 19 gennaio 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00097



## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2018, n. 1.

**Modificazioni dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003, in materia di incompatibilità.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/I-II del 22 gennaio 2018)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003).*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003 è inserita la seguente:

«*b-bis*) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società finanziati da società controllate dalla provincia o dalla regione;».

2. La lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituita dalla seguente:

«*d*) colui che, in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società, sia legato alla regione, alle province autonome di Trento o Bolzano, a società da queste controllate o a enti locali da un contratto d'opera o somministrazione, o che gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti;».

3. Questo articolo si applica a partire dalla XVI legislatura provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 22 gennaio 2018

*Il Presidente della Provincia:* ROSSI.

18R00187

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 gennaio 2018, n. 01/Pres.

**Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018)*

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale», che dispone che al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale della polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul territorio regionale, con regolamento sono determinati le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale, le caratteristiche e i modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia;

Atteso che il Comitato tecnico per la polizia locale, nelle sedute del 27 luglio 2017 e del 4 ottobre 2017, ha condiviso l'approvazione del nuovo testo regolamentare disciplinante le divise e le dotazioni strumentali degli operatori di polizia locale della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2285 del 22 novembre 2017 di approvazione in via preliminare, del «Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale);

Acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali, della seduta del 6 dicembre 2017, e della V Commissione consiliare permanente, della seduta del 20 dicembre 2017;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2592 del 22 dicembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi in dotazione ai Corpi di Polizia locale,



in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

**Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).**

(Omissis)

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

###### Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), disciplina le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e le caratteristiche e i modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell'Ente di appartenenza e lo stemma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in dotazione ai Corpi di Polizia locale operanti nella Regione, di seguito denominati Corpi.

##### Art. 2.

###### Elementi identificativi della Polizia locale

1. Gli elementi identificativi della Polizia locale della Regione sono la forma grafica dell'aquila, di seguito denominata Simbolo, e il Logotipo POLIZIA LOCALE, di seguito denominato Logotipo.

2. Il Simbolo è conforme alla figura grafica dell'aquila di cui all'allegato B, pagina 5, del decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2006, n. 0199/Pres. (Regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione).

3. Il Simbolo e il Logotipo sono disciplinati nell'Allegato A.

4. Il Simbolo e il Logotipo sono riprodotti su veicoli, divise, placca e tessera personale di riconoscimento, bottoni, strumenti operativi, mostrine, baveri e distintivi di riconoscimento come disciplinato negli Allegati B, C e D.

##### Art. 3.

###### Denominazione e Stemma dell'Ente

1. La denominazione dell'Ente di appartenenza o la denominazione della forma collaborativa tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale, di seguito denominata forma collaborativa, e lo Stemma dell'Ente di appartenenza o della forma collaborativa sono riprodotti su: veicoli, tessera personale e placca di riconoscimento, distintivi e capi d'abbigliamento, come disciplinato negli allegati A, B, C e D.

2. Se la forma collaborativa non ha una denominazione, su veicoli e placca di riconoscimento sono riprodotte le parole »Corpo intercomunale di polizia locale«.

##### Art. 4.

###### Elementi identificativi della Polizia locale nella lingua della minoranza linguistica slovena

1. Nei Comuni della Regione nei quali la minoranza linguistica slovena è tutelata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), è ammesso l'uso della lingua slovena in aggiunta a quella italiana nella Denominazione dell'Ente di appartenenza e del Logotipo.

### Capo II

#### VEICOLI E STRUMENTI OPERATIVI

##### Art. 5.

###### Veicoli

1. Le attività di Polizia locale vengono svolte con l'ausilio di auto-veicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi di servizio.

2. Per i servizi marittimi, fluviali e per le acque interne, i Corpi possono essere dotati d'imbarcazioni e natanti.

3. Per particolari servizi connessi a specificità del territorio o ad eventi che presentano particolari criticità, il personale dei Corpi può essere dotato di veicoli per impieghi speciali, denominati veicoli speciali.

4. Alla conduzione dei veicoli è adibito personale in possesso dei titoli abilitativi richiesti.

##### Art. 6.

###### Livrea e allestimenti dei veicoli

1. I veicoli sono provvisti di elementi grafici di riconoscimento, denominati livrea.

2. I veicoli sono equipaggiati con allestimenti interni ed esterni consistenti in apparecchiature e dotazioni che consentono al personale un utilizzo immediato e in condizioni di stabilità e sicurezza anche durante il movimento.

3. È fatta salva la facoltà degli enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità istituzionali.

4. Gli elementi grafici di riconoscimento e gli allestimenti sono disciplinati nell'Allegato B.

##### Art. 7.

###### Strumenti operativi

1. Gli strumenti operativi in dotazione a Corpi hanno lo scopo di consentire l'espletamento dei compiti istituzionali con efficienza, efficacia e massima sicurezza per gli operatori.

2. Gli strumenti operativi in dotazione a Corpi sono disciplinati nell'Allegato E.


3. Ciascun Ente di appartenenza individua, tra gli strumenti operativi facoltativi elencati nell'allegato E, in base alle proprie specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali.

##### Art. 8.

###### Assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi

1. I veicoli e gli strumenti operativi sono assegnati al personale dei Corpi e devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio.

2. L'assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi e le rispettive modalità d'impiego e di utilizzo sono disciplinate dai regolamenti della polizia locale dell'Ente di appartenenza.



## Art. 9.

*Deroghe per i veicoli speciali*

1. La livrea e gli allestimenti dei veicoli speciali, di cui all'articolo 5, comma 3, sono approvati dall'Ufficio regionale competente in materia di polizia locale, su conforme parere del Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 22 della legge regionale 9/2009, di seguito denominato Comitato.

*Capo III*

## TESSERA PERSONALE E PLACCA DI RICONOSCIMENTO

## Art. 10.

*Caratteristiche della tessera personale e della placca di riconoscimento*

1. Il personale dei Corpi è dotato di tessera personale e placca di riconoscimento.

2. Il personale dei Corpi durante il servizio sia in uniforme che in abito civile deve sempre portare la tessera personale e la placca di riconoscimento assegnate dal Comandante del Corpo dell'Ente di appartenenza.

3. La tessera personale di riconoscimento ha una validità di dieci anni.

4. La placca di riconoscimento deve essere applicata in modo visibile e riconoscibile sulla divisa, come disciplinato nell'allegato D. La placca di riconoscimento è altresì collocata all'interno del portatessera.

5. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'Ente di appartenenza, la tessera personale e la placca di riconoscimento devono essere restituite.

6. La tessera personale e la placca di riconoscimento sono disciplinate nell'Allegato C.

*Capo IV*

## DIVISE E RELATIVI DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

## Art. 11

*Divise*

1. Il personale dei Corpi è dotato di divise, costituite da un insieme organico di capi di abbigliamento e di strumenti operativi. Le divise dei Corpi sono costituite da:

- a) divisa ordinaria;
- b) divise operative;
- c) divisa da rappresentanza;
- d) divisa da cerimonia.

2. Per ciascun tipo di divisa sono previste due varianti stagionali: estiva e invernale. L'uso delle divise ordinaria ed operative, nelle varianti invernale ed estiva, è indicato in base ai cambiamenti stagionali e climatici dal Comandante della Polizia locale. Sono ammesse deroghe per i Comuni litoranei e montani, per ordine di servizio dei rispettivi Comandanti.

3. La divisa da rappresentanza invernale è utilizzata dal 1 novembre al 30 aprile; la divisa da rappresentanza estiva è utilizzata dal 1 maggio al 31 ottobre.

4. I Comandanti dei Corpi della Polizia locale cui appartengono i Comuni già capoluogo di Provincia sono dotati della divisa da cerimonia. È facoltà degli altri enti dotare i Comandanti dei Corpi di Polizia locale della divisa da cerimonia.

5. I modelli, i colori, e le caratteristiche merceologiche delle divise sono disciplinati nell'Allegato D.

6. Ciascun Ente di appartenenza individua, tra i capi di abbigliamento elencati nell'allegato D, in base alle proprie specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali.

## Art. 12.

*Divise e relativi servizi istituzionali*

1. Il personale dei Corpi, durante il servizio, utilizza la divisa.

2. La divisa è indossata nel territorio dell'Ente d'appartenenza, ovvero degli enti che fanno parte della forma collaborativa e nei casi previsti dal comma 2, dell'articolo 13 della legge regionale 9/2009, dal regolamento di polizia locale dell'Ente di appartenenza, dal Comandante del Corpo.

3. I servizi in abiti civili vengono autorizzati dal Comandante del Corpo.

4. La divisa ordinaria è indossata nei servizi d'istituto interni ed esterni.

5. Le divise operative nelle appropriate combinazioni sono indossate durante particolari servizi esterni indicati nell'allegato D e più specificamente individuati dal Comandante del Corpo anche in applicazione delle disposizioni disciplinate nel regolamento dell'Ente d'appartenenza.

6. La divisa da rappresentanza è indossata nelle manifestazioni civili, militari e religiose, individuate dall'Ente di appartenenza e nei servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.

7. La divisa da cerimonia è indossata nei trattenimenti svolti in occasione di ricorrenze civili e militari se per i civili è richiesto l'abito scuro.

8. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'Ente di appartenenza, tutti i capi di abbigliamento in uso costituenti le divise, gli oggetti di equipaggiamento e gli accessori devono essere restituiti, salvo diversi accordi in caso di trasferimento temporaneo o definitivo di personale tra enti, conformemente alla normativa vigente.

## Art. 13.

*Modalità d'uso delle divise*

1. Il personale dei Corpi indossa le divise con proprietà, dignità e decoro e, per soddisfare le esigenze di sicurezza, non indossa fionchini, collane od altri monili appariscenti né piercing. Il personale femminile dei Corpi può portare un unico orecchino non pendente per lobo.

2. Non è consentito portare sulle divise distintivi di riconoscimento non disciplinati nel presente regolamento.

3. Il personale dei Corpi ha l'obbligo di mantenere in ordine le divise ricevute in dotazione.

4. Non è consentito al personale dei Corpi l'utilizzo di capi di abbigliamento delle divise tra loro non appropriati o congiuntamente ad abiti civili.

5. Il controllo della corrispondenza delle divise ai modelli prescritti spetta al Comandante del Corpo al quale spetta, inoltre, il compito di verificare in ogni momento lo stato di conservazione e le modalità con le quali vengono indossate le divise, tenuto conto anche del regolamento dell'Ente d'appartenenza.


## Art. 14.

*Fornitura e rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi*

1. L'Ente di appartenenza provvede alla fornitura e al rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi necessari al personale dei Corpi per l'espletamento del servizio.

2. Le modalità e le tempistiche per il rinnovo ordinario e la sostituzione straordinaria per precoce logorio e deterioramento per comprovati motivi di servizio dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi in dotazione al personale dei Corpi sono disciplinate dal regolamento dell'Ente di appartenenza.

3. In mancanza di norme regolamentari dell'Ente d'appartenenza il Comandante del Corpo stabilisce i tempi e i modi per la sostituzione dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi.



## Art. 15.

*Distintivi di riconoscimento*

1. I distintivi di riconoscimento del personale dei Corpi sono: i fregi, gli alamari, le mostrine, i bottoni, i distintivi di specialità e le decorazioni, come disciplinati nell'allegato D.

2. Il distintivo di specialità indica una particolare competenza riconosciuta dall'Ente di appartenenza all'operatore della Polizia locale o indica lo svolgimento presso l'Ente di appartenenza di particolari tipologie di servizi, in relazione all'organizzazione dei Corpi, come definita nei regolamenti dell'Ente d'appartenenza.

3. In caso di più distintivi di specialità rilasciati dal Comandante deve essere utilizzato solo quello della specialità prevalente e attuale.

4. Ogni decorazione è costituita da un nastrino e da una medaglia. I nastri vengono apposti centralmente sopra il taschino sinistro della giacca o della camicia a maniche corte della divisa ordinaria. Le medaglie vengono apposte nella stessa posizione dei nastri sulla giacca della divisa di rappresentanza, quando previsto. In caso di più decorazioni, i nastri e le medaglie sono contigui e vengono posizionati centralmente.

5. Ad ogni benemerita conferita per anzianità di servizio e per merito di lungo comando dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza, oppure per merito di servizio dall'Assessore regionale competente in materia di polizia locale o dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza, corrisponde una decorazione come disciplinato nell'allegato D.

6. Le decorazioni di cui al comma 5 sono apposte nel seguente ordine: anzianità di servizio, merito di lungo comando, merito di servizio.

7. Il personale dei Corpi può fregiarsi delle decorazioni concesse da Autorità nazionali, da Autorità estere, da organismi od enti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorità estere e da organismi internazionali, soprannazionali o nazionali non territoriali, secondo quanto disposto dalla normativa statale.

*Capo V.*

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 16.

*Disposizioni speciali*

1. È consentito al Corpo della Polizia locale del Capoluogo di Regione mantenere le peculiarità storiche e culturali proprie nel realizzare le divise, fatto salvo l'obbligo di utilizzare gli elementi identificativi, i colori ed i distintivi di riconoscimento della polizia locale disciplinati negli allegati A, B, C e D al presente regolamento.

2. Nel rispetto delle specifiche tradizioni storiche dei Corpi, le divise storiche appartenenti ai rispettivi enti di appartenenza, non disciplinate dal presente Regolamento, possono essere indossate dal personale dei Corpi nel corso di manifestazioni, cerimonie pubbliche e di servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.

3. Per specifiche attività sul territorio è ammesso il servizio a cavallo.

## Art. 17.

*Norma finale e transitoria*

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e stradale, gli enti locali danno attuazione alle disposizioni del presente regolamento relative ai veicoli, ai capi di abbigliamento e agli strumenti operativi, all'atto della loro prima sostituzione, ordinaria o straordinaria, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 18.

*Abrogazioni*

1. È abrogato il «Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in

dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)», approvato con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2013 n. 068/Pres.

## Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis.)

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

**18R00122**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 gennaio 2018, n. 02/Pres.

**Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018).

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);


Visti, in particolare:

— l'art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

— l'art. 26, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

— l'art. 26, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

— l'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale



proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1, valutando i progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio prevalentemente in ambito regionale;

— l'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 2017, n. 039/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», di seguito Regolamento;

Considerato che i centri di divulgazione umanistica, scientifica ed artistica di cui al suddetto Regolamento, in molti casi, non si limitano allo svolgimento della suddetta attività in modo alternativo, ma al loro interno propongono iniziative ed attività di carattere multidisciplinare nei settori sopracitati;

Ritenuto quindi di dover adeguare il contenuto del Regolamento, sottolineando la possibilità da parte dei centri di divulgazione della cultura umanistica, scientifica e artistica di svolgere la suddetta attività comprendendo iniziative di carattere multidisciplinare negli ambiti sopracitati;

Ritenuto inoltre di dover provvedere alla correzione di un errore materiale presente al comma 1 dell'art. 5 del Regolamento;

Visto il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «Per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2691 del 28 dicembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


**Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 39/2017*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera: «c-bis) centri di divulgazione della cultura multidisciplinare: i soggetti di cui alla lettera c del presente articolo che, al loro interno, prevedono lo svolgimento congiunto di attività ed iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica ed artistica».



## Art. 2.

*Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 39/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, le parole «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, è inserito il seguente: «-1 bis. Lo svolgimento da parte dei centri di divulgazione culturale di attività e di iniziative di carattere multidisciplinare così come definite dal primo comma della lettera c-bis) dell'art. 2 del presente regolamento, dovrà essere espressamente indicato attraverso la compilazione della documentazione prevista dall'art. 7, terzo comma, lettera i) del regolamento».

## Art. 3.

*Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 39/2017*

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, dopo la lettera h) è inserita la seguente lettera: «h-bis) dichiarazione da parte del centro di divulgazione culturale di svolgimento di attività e iniziative di carattere multidisciplinare ai sensi di quanto disposto dal primo comma della lettera c-bis) dell'art. 2 del presente regolamento».

## Art. 4.

*Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 39/2017*

1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 dopo le parole «centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica» sono aggiunte le seguenti: «e di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare».

## Art. 5.

*Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 39/2017*

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, dopo le parole: «centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica», sono aggiunte le seguenti: «e di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare».

## Art. 6.

*Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 39/2017*

1. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-bis) dichiarazione da parte del centro di divulgazione culturale di svolgimento di attività e iniziative di carattere multidisciplinare ai sensi di quanto disposto dal primo comma della lettera c-bis) dell'art. 2 del presente regolamento».

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: Serracchiani

18R00128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 gennaio 2018, n. 03/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018).*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 recante «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 5, della sopra citata legge regionale n. 3/2001, il quale dispone che con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale informatico, cui partecipano in particolare rappresentanti dell'amministrazione regionale, degli enti locali, delle aziende per i servizi sanitari, ora aziende per l'assistenza sanitaria;

Visto il regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 3/2001, emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., come modificato con proprio decreto 15 ottobre 2015, n. 0215/Pres., nel prosieguo denominato «Regolamento», con particolare riferimento all'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che il Gruppo tecnico regionale è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

a) i direttori centrali competenti in materia di: agricoltura, ambiente, artigianato, autonomie locali, commercio e terziario, coordinamento delle riforme, edilizia, energia, industria, pianificazione territoriale, sistemi informativi ed *e-government*, turismo;

b) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali;


c) un rappresentante delle aziende per l'assistenza sanitaria designato dalla Direzione centrale della Regione competente per materia;

d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia;

f) un rappresentante di Insiel S.p.A.;

Atteso che l'art. 4 comma 9 del Regolamento pone eventuali oneri per la relativa partecipazione a carico dell'ente di appartenenza e pertanto non è prevista la corresponsione di alcun compenso ai componenti del gruppo tecnico regionale;



Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 recante «Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative»;

Ritenuto necessario modificare la composizione del gruppo tecnico regionale, sostituendo il rappresentante delle province con un rappresentante delle unioni territoriali intercomunali, modificando di conseguenza l'art. 4, comma 3, lettera b) del regolamento;

Visto il regolamento, con particolare riferimento all'art. 4, commi 7 e 10, il quale stabilisce che il gruppo tecnico regionale ha sede presso la Direzione centrale attività produttive e che le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della medesima Direzione, e con riferimento all'art. 6, comma 3, il quale stabilisce che compete alla direzione centrale attività produttive l'attività di manutenzione ed implementazione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale definiti dal gruppo tecnico;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 23 giugno 2017 sono state operate, fra le altre, le seguenti modificazioni all'articolazione organizzativa dell'amministrazione regionale:

aggiunta, all'interno della declaratoria delle funzioni della Direzione generale, della funzione di fornire «supporto logistico e di segreteria al gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi» e curare «l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale del Portale medesimo»;

soppressione della funzione medesima all'interno della declaratoria delle funzioni della Direzione centrale attività produttive turismo e cooperazione;

Considerato pertanto che risulta necessario modificare gli articoli 4 e 6 del regolamento, con la previsione che il gruppo tecnico regionale abbia sede presso una struttura regionale di livello apicale, evitando il riferimento puntuale all'organigramma istituzionale, soggetto a possibili modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 che ha previsto anche il regime della «comunicazione» tra i regimi amministrativi applicabili all'avvio delle attività private elencate nell'allegata tabella «A», di competenza dello Sportello unico attività produttive;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'art. 7 del regolamento con l'aggiunta del regime di avvio della «comunicazione» accanto a quelli già previsti dell'Autorizzazione e della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), tra i possibili regimi di avvio di competenza dello Sportello unico per le attività produttive;

Ritenuto infine opportuno modificare l'art. 11, comma 2 del regolamento sopprimendo il riferimento alla firma digitale del responsabile del procedimento o responsabile SUAP sulla ricevuta telematica emessa automaticamente dal portale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2273 del 22 dicembre 2017 di approvazione preliminare al «Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi

dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della sopra citata legge regionale n. 3/2001, il Consiglio delle autonomie locali, nella riunione n. 19 del 6 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2273 del 22 dicembre 2017;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2485 del 14 dicembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale») nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


**Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»).**

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 4  
del decreto del Presidente della Regione n. 0206/2011

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'art. 5,



comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3, le parole «province» sono sostituite dalle seguenti: «Unioni territoriali intercomunali»;

b) al comma 7, le parole «Direzione centrale Attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale di livello apicale che cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi e standardizzati a livello regionale del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi»;

c) al comma 10, le parole «Direzione centrale Attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale di livello apicale che cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi e standardizzati a livello regionale del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi».

#### Art. 2.

*Modifica all'art. 6  
del decreto del Presidente della Regione n. 0206/2011*

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La struttura regionale di livello apicale che cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi e standardizzati a livello regionale del portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia di *e-government* per le questioni di natura tecnica, legate all'evoluzione informatica e tecnologica o all'interoperabilità tra sistemi informativi».

#### Art. 3.

*Modifiche all'art. 7  
del decreto del Presidente della Regione n. 0206/2011*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0206/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)» sono aggiunte le parole «, a comunicazione»;

b) al comma 1, dopo le parole «la SCIA» sono aggiunte le parole «, la comunicazione»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La SCIA e la comunicazione sono presentate in conformità alle modalità previste dagli articoli 18-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

d) al comma 3, dopo le parole «delle SCIA» sono aggiunte le parole «, delle comunicazioni».

#### Art. 4.

*Modifica all'art. 11  
del decreto del Presidente della Regione n. 0206/2011*

1. Al comma 2, dell'art. 11, del decreto del Presidente della Regione n. 0206/2011 le parole «ed è firmata digitalmente dal responsabile del procedimento e dal responsabile del SUAP» sono soppresse.

#### Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

18R00129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2018, n. 05/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie orso bruno, lince e lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'art. 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (*Ursus arctos*), Sciacallo dorato (*Canis aureus*), Lince (*Lynx lynx*) e Lupo (*Canis lupus*), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività»;

Visto il «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)» emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0120/Pres. con il quale sono state apportate alcune modifiche al citato regolamento emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.;

Atteso che con la legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 «Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria» è stato modificato l'art. 11, comma 1 della legge regionale 6/2008, autorizzando la Regione a indennizzare i danni arrecati dallo sciacallo dorato (*Canis aureus*) al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio



dell'attività agricola o di allevamento, nella stessa misura (100%) già prevista per altre tre specie di grandi carnivori (orso lince e lupo) di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE (direttiva «Habitat») e, in secondo luogo, autorizzando l'erogazione di contributi per opere di prevenzione dei danni arrecati dallo sciacallo dorato nella stessa misura (90%) già prevista per citate altre tre specie di grandi carnivori;

Ritenuto necessario apportare le necessarie modifiche al regolamento emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres. al fine di dare esecuzione alla citata modifica dell'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 6/2008;

Ritenuto altresì opportuno aggiornare il citato regolamento per renderlo conforme alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato;

Ritenuto inoltre opportuno modificare il detto regolamento prevedendo, in particolare:

l'aumento del contributo massimo erogabile per la realizzazione di opere di prevenzione;

una ulteriore specificazione della documentazione da allegare all'atto della presentazione della domanda di contributo ed ai fini della liquidazione dell'indennizzo dei danni, in considerazione della disciplina vigente sugli aiuti di Stato;

l'aggiornamento formale della modulistica esistente (allegati A e B al regolamento);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2650;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della regione 15 maggio 2009, n. 128», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della regione 15 maggio 2009, n. 128.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica al titolo del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. Nel titolo del decreto del Presidente della regione 15 maggio 2009, n. 128 (Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)), dopo le parole: «Orso bruno,» sono inserite le seguenti: «Sciacallo dorato,».

Art. 2.

*Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009, dopo le parole: «(Ursus arctos,» sono inserite le seguenti: «Sciacallo dorato (Canis aureus),».

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 1-bis al decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 è inserito il seguente:


«Art. 1-bis (Regime d'aiuto). — 1. I contributi e gli indennizzi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L352.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, non può superare il massimale di 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009, dopo le parole: «Orso bruno,» sono inserite le seguenti: «Sciacallo dorato,».



## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il proprietario o il detentore del bene oggetto di un'opera di prevenzione, prima di iniziare l'esecuzione dell'opera e di acquistare quanto necessario alla prevenzione, presenta la domanda di contributo al Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, di seguito denominato Servizio competente, secondo il modello di cui all'allegato A, corredata dalla seguente documentazione:

a) descrizione del bene da tutelare, specificando:

1) se si tratta di patrimonio apistico, zootecnico od altro;

2) il numero delle arnie o il numero di capi allevati, le razze e le modalità di allevamento (in stalla, stato brado, transumante);

3) per le produzioni agricole, la tipologia della coltura da proteggere e lo stato fenologico, precisando se si tratta di coltivazione biologica o di particolare pregio;

b) descrizione sintetica dell'intervento da realizzare, con l'indicazione delle dimensioni, della tipologia e dell'ubicazione dell'intervento nonché l'elenco del materiale necessario;

c) stima del costo dell'intervento, corredata da almeno un preventivo dal quale risulti la descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione;

d) se impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti in «*de minimis*», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

e) copia documento d'identità in corso di validità.

2. Le domande di contributo sono presentate dal 15 gennaio al 15 novembre di ogni anno.»

## Art. 6.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 la parola: «1.500,00» è sostituita dalla seguente: «tremila».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il termine di quindici giorni dalla conclusione dell'intervento, il richiedente trasmette al Servizio competente:

a) la comunicazione dell'avvenuta completa realizzazione dell'intervento di prevenzione;

b) copia non autenticata delle fatture o dei documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente quietanzati ed annullati in originale, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ovvero, se il beneficiario è un ente pubblico o un'associazione senza fini di lucro, la documentazione rispettivamente indicata agli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

c) la documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento (evidenza del bonifico, copia dell'assegno non trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato).»;

b) al comma 4, le parole: «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3».

## Art. 8.

*Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009, dopo le parole: «Orso bruno,» sono inserite le seguenti: «Sciaccallo dorato.».

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola «contributo» è sostituita dalla seguente: «indennizzo»;

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: «corredata, se impresa, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti in «*de minimis*», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000».

## Art. 10.

*Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. Al comma 5 dell'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009, dopo le parole: «Orso bruno,» sono inserite le seguenti: «Sciaccallo dorato.».

## Art. 11.

*Modifica della partizione Titolo IV del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. La partizione «Titolo IV» del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 è sostituita dalla seguente: «Capo IV».

## Art. 12.

*Inserimento dell'art. 11-bis al decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Modifica degli allegati*). — 1. Le modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente in materia da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della regione.».

## Art. 13.

*Inserimento dell'art. 13-bis al decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis (*Periodo di applicazione*). — 1. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020 e comunque nei limiti di applicazione del regolamento (UE) 1408/2013.».

## Art. 14.

*Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. L'allegato A del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

## Art. 15.

*Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della regione n. 128/2009*

1. L'allegato B del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

## Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

(*Omissis*).

Visto, Il Presidente: SERRACHIANI

18R00130



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2018, n. 06/Pres.

**Regolamento concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo ai sensi dell'articolo 137-bis, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 137-bis, comma 2 della legge regionale 2/2002 per l'avviamento, la gestione e per eventuali investimenti di imprese finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 31 gennaio 2018).

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 137-bis della citata legge regionale n. 2/2002 che prevede l'emanazione di un apposito regolamento per disciplinare i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» nonché le forme di promozione attuate da PromoTurismoFVG ed anche i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo la regola del «*de minimis*»;

Visto il testo del «Regolamento concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo ai sensi dell'art. 137-bis, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 137-bis, comma 2 della legge regionale n. 2/2002 per l'avviamento, la gestione e per eventuali investimenti di imprese finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2644 del 28 dicembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo ai sensi dell'art. 137-bis, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 137-bis, comma 2 della legge regionale n. 2/2002 per l'avviamento, la gestione e per eventuali investimenti di imprese finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo ai sensi dell'art. 137-bis, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 137-bis, comma 2 della legge regionale n. 2/2002 per l'avviamento, la gestione e per eventuali investimenti di imprese finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista.**

(Omissis).

#### Capo I


#### CENTRI DI TURISMO ATTIVO

#### Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale):

a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo costituite ai sensi dell'art. 137-bis, comma 1 della legge regionale n. 2/2002 da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale, nonché le forme di promozione dei Centri di turismo attivo attuate dalla PromoTurismoFVG;

b) i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 137-bis, comma 2 della legge regionale n. 2/2002 per l'avviamento, la gestione e per eventuali investimenti di imprese, organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità, finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere.



## Art. 2.

*Attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo»*

1. Ai fini dell'attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il soggetto interessato presenta domanda al Servizio competente in materia di turismo, sottoscritta e redatta sul modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

2. Nella domanda sono indicati:

- a) le finalità dell'aggregazione ai sensi dell'art. 137-bis, comma 1, della legge regionale n. 2/2002;
- b) la tipologia dei servizi offerti;
- c) i nominativi degli operatori aggregati appartenenti ai professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII della legge regionale n. 2/2002 o agli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta.

3. L'offerta dei servizi di cui al comma 2, lettera b) deve riguardare congiuntamente servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio.

4. Alla domanda è allegato l'atto da cui risulta la costituzione dell'aggregazione tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo.

5. Con decreto il direttore del Servizio turismo, verificato il possesso dei requisiti che consentono l'accoglimento della domanda di cui al comma 1, attribuisce al soggetto istante la denominazione di «Centro di turismo attivo»; copia del decreto è inviata al soggetto istante ed a PromoTurismoFVG per le finalità di cui all'art. 3.

## Art. 3.

*Promozione dei Centri di turismo attivo*

1. PromoTurismoFVG attua la promozione dei Centri di turismo attivo, previa domanda degli stessi a cui è allegato un programma delle attività proposte.

2. La promozione di cui al comma 1 è attuata con l'utilizzo delle piattaforme web e social gestite da PromoTurismoFVG, nonché con adeguate informazioni da veicolare attraverso i canali media cartacei e radiofonici, con le modalità indicate nei piani strategici e operativi adottati da PromoTurismoFVG, con particolare riguardo all'inserimento dei servizi e delle attività proposte ed offerte sul territorio regionale dal Centro di turismo attivo nei portali tematici che individuano altrettanti segmenti turistici.

3. Il programma delle attività proposte dal Centro di turismo attivo può essere implementato o modificato secondo le modalità concordate con PromoTurismoFVG.

4. Il Centro di turismo attivo comunica al Servizio turismo ed a PromoTurismoFVG la cessazione o la sospensione dell'erogazione dei servizi offerti, ovvero la modifica della compagine dell'aggregazione, per l'adozione dei provvedimenti e attività conseguenti.

## Capo II

## INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE DI SERVIZI EXTRALBERGHIERI

## Art. 4.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) le imprese, costituite anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità, finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni denominate «Centro di turismo attivo» di cui all'art. 2 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.

## Art. 5.

*Requisiti dei soggetti beneficiari*

1. Sono ammesse a contributo le imprese di cui all'art. 4 che:

- a) hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;
- b) svolgono esclusivamente attività nel settore dell'offerta turistica ivi compresi i servizi accessori e complementari;

c) sono costituite entro l'anno di contribuzione ovvero costituite nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

## Art. 6.

*Iniziative finanziabili e spese ammissibili*

1. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo:

a) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività esercitata, se diversi dall'abitazione principale in caso di ditta individuale. Rientrano tra le spese ammissibili quelle sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo. L'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 7, sulla base di idoneo titolo;

b) canoni di locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, se diversi dall'abitazione principale in caso di ditta individuale, riferiti ai dodici mesi successivi alla domanda di contributo;

c) attrezzature tecnologiche finalizzate all'avvio e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione;

d) arredi;

e) beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche;

f) software e servizi informatici;

g) costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza;

h) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;

i) acquisto di testi relativi ai servizi offerti;

j) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;

k) aggiornamenti inerenti all'attività professionale;

l) mezzi di trasporto per uso collettivo;

m) le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'importo massimo di 1.000 euro.

2. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A. e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

3. Nel caso in cui le iniziative finanziabili riguardino la realizzazione di opere, sono ammessi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A. qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario.

4. Sono escluse le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli e mezzi di trasporto se non destinati all'utilizzo della clientela.

## Art. 7.


*Vincoli per i beneficiari*

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 32-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 5 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

3. Il mancato rispetto degli obblighi relativi al mantenimento del vincolo di destinazione, comporta l'applicazione dell'art. 18.

4. Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario privato attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.



## Art. 8.

*Misura del contributo e massimali di spesa ammissibile*

1. L'importo del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che il beneficiario non richieda una misura inferiore. La spesa ammissibile è determinata a nella seguente misura massima:

a) per le spese di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a k) l'importo massimo della spesa ammissibile è di 100.000 euro;

b) per le spese di cui all'art. 6, comma 1, lettera l) l'importo della spesa massima ammissibile è di 30.000 euro.

## Art. 9.

*Regime d'aiuto applicabile e cumulo dei contributi*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato A al presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

5. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

6. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.

7. Nel caso in cui l'intervento benefici di altri contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

## Art. 10.

*Modalità per la presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di turismo. Con decreto del direttore del Servizio turismo, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 10,00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal Servizio competente in materia di turismo e pubblicato sul sito internet della Regione all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'apposita sezione dedicata al turismo, sino alle ore 12,00 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec), all'indirizzo di pec indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia unitamente all'avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della pec espressa in hh:mm:ss attestata dal file «*daticert.xml*» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla pec e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di pec inviata dall'impresa.

4. Le domande di cui al comma 1 sono corredate, in particolare, della seguente documentazione:

a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 6;

c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, atta a comprovare il rispetto della normativa relativa agli aiuti «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) della Commissione, 1407/2013;

e) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto richiedente;

f) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell'immobile riferito all'oggetto dell'intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione;

g) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento.

5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

a) è trasmessa mediante la casella di pec dal richiedente;

b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente.

6. Il richiedente presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.

## Art. 11.

*Procedimento contributivo*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, i contributi sono concessi mediante procedimento a sportello in cui è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

4. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'art. 10, comma 2;

b) le domande presentate dallo stesso soggetto richiedente successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) la domanda non firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

d) la domanda trasmessa mediante casella di pec diversa da quella del soggetto richiedente;

e) la domanda non è redatta in conformità con quanto previsto dall'art. 10;


f) la domanda non è redatta secondo le modalità previste nel relativo schema di domanda e l'irregolarità non è sanabile;

g) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

i) le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime.

5. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.



## Art. 12.

*Concessione dei contributi e termine per la realizzazione dell'iniziativa*

1. Il contributo è concesso con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni del procedimento di cui alla legge regionale n. 7/2000, nei limiti delle risorse disponibili.

2. La concessione del contributo è disposta, in via definitiva, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.

3. Il decreto di concessione stabilisce i termini di inizio e fine lavori, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione; sono ammesse proroghe ai termini di inizio e fine lavori purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso, comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

5. Dalla data del decreto di concessione decorrono ventiquattro mesi per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva motivata richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di sei mesi.

## Art. 13.

*Erogazione del contributo*

1. Ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 14/2002, il contributo concesso per l'esecuzione di lavori è erogato per una quota pari al cinquanta per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori.

2. Per le iniziative non comportanti la realizzazione di lavori ai sensi della legge regionale n. 14/2002, i contributi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Regione.

## Art. 14.

*Variazioni dell'iniziativa*

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio competente in materia di turismo per l'eventuale approvazione e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

## Art. 15.

*Presentazione della rendicontazione*

1. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 12, comma 3. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore a trenta mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. La rendicontazione è presentata mediante pec all'indirizzo di pec indicato dal Servizio competente in materia di turismo nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fa fede la data e l'ora di ricezione della pec.

## Art. 16.

*Rendicontazione del contributo*

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti beneficiari è presentata secondo quanto previsto dal titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000; ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

2. I beneficiari possono presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

## Art. 17.

*Liquidazione dei contributi*

1. I contributi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del Servizio competente in materia di turismo.

2. Il termine di liquidazione dei contributi è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 16, comma 4.

3. L'erogazione dei contributi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 18.

*Revoca e rideterminazione del contributo*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda o integralmente successivi al termine ultimo di rendicontazione della spesa;

b) nel caso in cui gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 12, comma 3;


c) qualora in sede di rendicontazione sia accertato il mancato conseguimento delle finalità dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 14, comma 2;

d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, come risultante dal decreto di concessione;

e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. La violazione del vincolo di destinazione di cui all'art. 32-bis della legge regionale n. 7/2000 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato.

3. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione o di rideterminazione del contributo.



4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.  
*Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 20.  
*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge regionale n. 14/2002.

Art. 21.  
*Abrogazioni*

1. È abrogato il decreto del Presidente 30 marzo 2015, n. 069/Pres. (Regolamento di attuazione concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonché le forme di promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2).

Art. 22.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2018, n. 08/Pres.

**Regolamento concernente il trasferimento dei fondi di cui all'articolo 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) finalizzati ad investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 31 gennaio 2018)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), concernente il trasferimento di risorse alle consulte d'ambito per il servizio idrico integrato e, una volta istituita, all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, per investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione;

Visto, in particolare, il comma 2, dell'art. 4, della legge regionale n. 25/2016, il quale stabilisce che criteri e modalità per la distribuzione del trasferimento sono definiti con apposito regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2392 del 1° dicembre 2017 con la quale si provvedeva all'approvazione preliminare del regolamento in oggetto, ed alla sua successiva trasmissione al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere di cui all'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta di cui all'estratto verbale n. 69/2017 della riunione n. 20 del 21 dicembre 2017;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2677;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente il trasferimento dei fondi di cui all'art. 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), finalizzati ad investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SERRACCHIANI

**Regolamento concernente il trasferimento dei fondi di cui all'art. 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) finalizzati ad investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.**

(Omissis).

Art. 1.  
*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il trasferimento dei fondi regionali finalizzati ad investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato



ubicati sul territorio regionale, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione comunitarie in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, in prosieguo indicati come fondi, di cui all'art. 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

**Art. 2.**  
*Beneficiari*

1. I beneficiari del trasferimento dei fondi disciplinati dal presente regolamento sono l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito AUSIR) di cui alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) ovvero, in via transitoria, le consulte d'ambito di cui all'art. 25, comma 2, della medesima legge e la consulta d'ambito interregionale.

**Art. 3.**  
*Presentazione delle domande*

1. La domanda per il trasferimento dei fondi è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale - servizio gestione risorse idriche entro il primo marzo di ciascun anno, compilata sulla base del fac-simile Allegato 1 e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. In sede di prima applicazione, la domanda è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 4.**  
*Istruttoria delle domande*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta non ammissibile il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'ente interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ente interessato ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 2, la domanda è rigettata.

**Art. 5.**  
*Utilizzo dei fondi trasferiti*

1. I beneficiari utilizzano i fondi trasferiti per finanziare gli investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato ubicati all'interno del territorio regionale, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione comunitarie in relazione alla direttiva 91/271/CEE.

2. In particolare l'ordine di priorità decrescente da considerare per l'utilizzo dei fondi è il seguente:

a) agglomerati oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034;

b) agglomerati oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034;

c) agglomerati oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059;

d) agglomerati non oggetto di procedura di infrazione comunitaria.

**Art. 6.**

*Ripartizione dei fondi*

1. I fondi sono ripartiti tra i beneficiari che hanno presentato domanda ritenuta ammissibile in proporzione alla popolazione legale al censimento 2011 pubblicata da ISTAT e residente nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, come riassunta per ambito territoriale ottimale nell'Allegato 2.

2. Successivamente all'avvenuta piena operatività dell'AUSIR, a seguito del subentro nelle funzioni che fanno capo agli enti degli ambiti territoriali ottimali regionali e all'ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale, i fondi sono utilizzati sull'intero territorio regionale senza ulteriori vincoli di territorialità, con le priorità di cui all'art. 5.

**Art. 7.**

*Adeempimenti successivi dei beneficiari*

1. I beneficiari inviano al Servizio gestione risorse idriche la relazione di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 25/2016, entro i termini previsti dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 5/2016.

**Art. 8.**

*Modifica della modulistica*

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui agli allegati al presente regolamento si provvede con decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente.

**Art. 9.**

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

*Visto, Il presidente: SERRACCHIANI*

**18R00133**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2018, n. 09/Pres.


**Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'Imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico (IRT) ai sensi dell'articolo 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018*)

**IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che ha istituito l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1, comma 534 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato 2017-2019) che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia,



a decorrere dal 1° gennaio 2017, la suddetta imposta ed il relativo gettito nonché il potere di disciplinare l'imposta in parola;

Atteso che l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico è stata disciplinata con l'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), che ai commi 8, 12 e 20 rinvia ad un successivo regolamento la disciplina di dettaglio dell'imposta;

Dato atto che la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per effetto della pubblicazione sul III supplemento ordinario n. 3 del 5 gennaio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 3 gennaio 2018, è entrata in vigore il 5 gennaio 2018;

Rilevato che, al fine di coordinare gli effetti del citato regolamento con quelli della legge di stabilità 2018 e in considerazione delle tempistiche di adozione degli atti, è stato necessario sottoporre il regolamento all'approvazione della Giunta regionale anteriormente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2018 e, segnatamente, nella seduta del 22 dicembre 2017;

Dato atto che, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della Regione di emanazione del regolamento in parola, i riferimenti alle disposizioni del DDLR n. 239/XI contenuti nel testo del regolamento sottoposto all'approvazione della Giunta regionale sono stati sostituiti, pertanto, con quelli alle corrispondenti disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

Ritenuto di emanare il «Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'art. 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2017, n. 2566;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'art. 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'art. 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)**

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento:

a) individua le attività svolte dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.) senza oneri per la Regione nonché i requisiti per lo svolgimento di attività non commerciali da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in conformità agli orientamenti europei in materia di aiuti di stato;

b) disciplina le modalità di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo, accertamento, recupero e rimborso;

c) stabilisce l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, le modalità di arrotondamento degli importi dovuti in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione e le modalità di calcolo degli interessi dovuti in caso di mancato o ritardato pagamento dell'I.R.T. o in caso di rimborso;

d) individua la normativa applicabile in materia di contenzioso.

Art. 2.


*Affidamento delle attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo e applicazione sanzioni*

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione, i controlli nonché, per quanto di competenza, l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono affidate al soggetto presso il quale è istituito il P.R.A., individuato nell'A.C.I. ai sensi degli articoli 11 e 23 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia).

2. In conformità all'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 marzo 2013, sono svolte dall'A.C.I., senza oneri per la Regione, le seguenti attività:

a) liquidazione e riscossione, incluse quelle di rimborso e recupero dell'imposta. L'attività di recupero è circoscritta ai casi di insufficiente, omesso o tardivo pagamento dell'I.R.T. non rilevati nell'ambito delle attività di controllo di cui alle lettere c) e d);

b) contabilizzazione e riversamento delle somme riscosse alla Regione;



c) controllo del corretto pagamento dell'I.R.T. in relazione alle tariffe vigenti al momento della richiesta della formalità;

d) controllo dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali esenzioni e/o agevolazioni richieste al momento della presentazione della formalità, ad eccezione dei controlli finalizzati al rispetto dei requisiti di cui all'art. 13.

3. L'A.C.I. assicura alla Regione, a titolo gratuito, l'accesso al Portale dei Servizi I.R.T predisposto dall'A.C.I..

4. La Regione può richiedere all'A.C.I. ulteriori attività e servizi, diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, da svolgersi a titolo oneroso.

5. Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), l'A.C.I. è responsabile del trattamento dei dati personali, afferenti alle attività affidate, da eseguirsi in conformità alle istruzioni impartite con atto della Direzione centrale della Regione competente per materia.

6. La Regione effettua i controlli ritenuti opportuni sull'attività svolta dall'A.C.I.

#### Art. 3.

##### *Riscossione e riversamento delle somme alla Regione*

1. A seguito dell'attività di riscossione di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), l'A.C.I. riversa giornalmente alla tesoreria della Regione l'imposta riscossa al netto dei rimborsi effettuati, con «valuta fissa beneficiario» riferita al quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità. In caso di riversamento oltre tale termine o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore, comunicate preventivamente dall'A.C.I..

2. L'A.C.I. presenta alla Regione un riepilogo mensile dei dati relativi alle riscossioni effettuate nel mese precedente, distinti per giorno.

3. L'A.C.I. presenta il rendiconto annuale dei dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente distinti per mese, comprendente eventuali rettifiche.

4. L'A.C.I. registra le riscossioni effettuate giornalmente per conto della Regione.

5. L'A.C.I. per l'attività di rimborso e recupero presenta alla Regione appositi riepiloghi mensili ed annuali.

6. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra l'A.C.I. e la Regione, avviene, di norma, in via telematica o comunque in base a quanto convenuto fra le parti.

#### Art. 4.

##### *Importo minimo*

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori ad euro 20,00, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tale importo non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma 1, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

#### Art. 5.

##### *Arrotondamento*

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

#### Art. 6.

##### *Interessi*

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'I.R.T. o in caso di rimborso, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e fino alla data del pagamento inclusa.

2. L'importo dell'ulteriore interesse giornaliero indicato nell'avviso di accertamento, decorrente dal giorno successivo alla data dell'avviso stesso e fino alla data del pagamento inclusa, è arrotondato alla seconda cifra decimale.

#### Art. 7.

##### *Rimborsi di somme non dovute*

1. L'istanza di rimborso, corredata dalla documentazione comprovante il diritto alla restituzione dell'imposta non dovuta, è presentata dal soggetto passivo in forma scritta all'A.C.I., a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L'A.C.I., entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria e, nel caso di accoglimento dell'istanza, effettua il rimborso comprensivo degli interessi di cui all'art. 6 decorrenti dalla data del versamento.

3. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche da un delegato del soggetto passivo, purché in possesso di delega rilasciata in forma scritta. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 è inviata anche al soggetto passivo.

#### Art. 8.

##### *Recupero*

1. L'A.C.I., a fronte del mancato o insufficiente versamento riscontrato successivamente all'esame della formalità, provvede al recupero dell'imposta non versata sulla base della tariffa vigente al momento della presentazione della formalità, nonché di eventuali interessi e sanzioni, nei casi di omesso, parziale, ritardato versamento dell'imposta, ravvedimento non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta.

2. Ai fini del recupero dell'imposta, l'A.C.I. invia al soggetto passivo un preavviso di accertamento dell'imposta dovuta maggiorata, se del caso, degli interessi maturati e delle sanzioni, assegnando allo stesso il termine di trenta giorni per l'effettuazione del pagamento.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'A.C.I., entro i successivi sessanta giorni, trasmette alla Regione una proposta di avviso d'accertamento per il recupero dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, per il seguito di competenza.

#### Art. 9.

##### *Avvisi di accertamento emessi dalla Regione*

1. La Regione emette e notifica gli avvisi di accertamento in rettificata e d'ufficio nel rispetto dell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

#### Art. 10.

##### *Dilazioni di pagamento*

1. Il soggetto passivo può chiedere alla Regione la dilazione del pagamento delle somme dovute con istanza da presentare, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la posticipazione del termine di pagamento e la rateazione dell'importo dovuto sono disposte alle seguenti condizioni:

a) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;



- b) durata massima della rateazione in ventiquattro mesi;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi legali;
- e) prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o un istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o da un'impresa di assicurazioni per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 2.000,00.

3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta con decreto del direttore del Servizio regionale competente il quale provvede a comunicare al debitore l'accoglimento dell'istanza e le modalità di rateazione.

#### Art. 11.

##### *Riscossione coattiva*

1. Decorsi infruttuosamente i termini per il pagamento stabiliti nell'avviso di accertamento, la Regione procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

2. Il ruolo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163 della legge n. 296/2006.

#### Art. 12.

##### *Controlli sulle esenzioni e agevolazioni*

1. L'A.C.I. è tenuto, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ad effettuare idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, attestanti i requisiti per la fruizione di esenzioni e agevolazioni, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle stesse, ad eccezione dei controlli finalizzati al rispetto dei requisiti di cui all'art. 13.

2. I controlli sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento di attività non commerciali di cui all'art. 13 sono effettuati con l'ausilio di organismi preposti all'attività di controllo, con le modalità previste nell'ambito di un Protocollo d'intesa.

#### Art. 13.

##### *Requisiti per lo svolgimento di attività non commerciali*

1. Le attività istituzionali poste in essere dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), sono svolte con modalità non commerciali quando sussistono i requisiti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

#### Art. 14.

##### *Rinvio alla normativa statale*

1. Per la disciplina del contenzioso, ravvedimento, diritto di interpellato, autotutela e per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa statale.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

18R00131

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2018, n. 4.

**Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 31 gennaio 2018)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTA DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016») e, in particolare, l'art. 1, comma 936;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2017, n. 108;

Vista l'intesa della Conferenza unificata 7 settembre 2017 (Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 936 della legge n. 208/2015 tra governo, regioni, enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);


Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 57/2013 contiene disposizioni specifiche per regolare le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;

2. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittime le leggi regionali che contengono misure di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo anche attraverso l'imposizione di distanze minime dai luoghi sensibili;

3. L'intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017, che ha l'obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale, fa salve le disposizioni adottate dalle regioni ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;

4. Sono aggiornate alcune definizioni, con particolare attenzione al disturbo da gioco d'azzardo, e vengono integrate le disposizioni volte ad identificare i luoghi



sensibili in prossimità dei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco lecito;

5. Vengono infine introdotti gli obblighi formativi rivolti ai gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco e al relativo personale, nonché i controlli e le sanzioni per l'inosservanza di tali obblighi;

Approva la presente legge:

#### Art. 1.

##### *Modifiche al titolo della legge regionale n. 57/2013*

1. Nel titolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), le parole: «della ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del gioco d'azzardo patologico».

#### Art. 2.

##### *Modifiche al preambolo della legge regionale n. 57/2013*

1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 le parole: «La ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «Il gioco d'azzardo patologico».

2. Il punto 3 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 è sostituito dal seguente:

«3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la potestà di adottare misure volte alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo patologico»;

3. Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 è inserito il seguente:

«3-bis. Tale potestà regionale è confermata dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 che ha l'obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale;»

4. Al punto 5 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 le parole: «da ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «da gioco d'azzardo patologico».

#### Art. 3.

##### *Definizioni.*

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 57/2013*

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/2013 la parola: «ludopatia» è sostituita dalla seguente: «gioco d'azzardo patologico».

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/2013 è sostituita dalla seguente:

«*d)* centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 773/1931».

#### Art. 4.

##### *Distanze minime.*

##### *Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 57/2013*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 57/2013 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (*Distanze minime*) — 1. È vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:

*a)* istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

*b)* luoghi di culto;

*c)* centri socio-ricreativi e sportivi;

*d)* strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;

*e)* istituti di credito e sportelli bancomat;

*f)* esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Ai fini dell'operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

*a)* risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;

*b)* sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1:

*a)* la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

*b)* l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del regio decreto n. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall'art. 1, comma 943, della legge n. 208/2015.

7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6».



## Art. 5.

*Divieto di pubblicità e prevenzione dei rischi.  
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 57/2013*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 53/2013 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei divieti di cui al comma 1, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse».

## Art. 6.

*Obblighi dei gestori e del personale.  
Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 57/2013*

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 57/2013 è sostituita dalla seguente: «Obblighi dei gestori e del personale».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 57/2013 le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «al gioco d'azzardo patologico».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 57/2013 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 7 e di assicurare l'iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi.»

4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 57/2013 è aggiunto il seguente:

«3-ter. Il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento a cui è iscritto.»

## Art. 7.

*Formazione.  
Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 57/2013*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 57/2013 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Formazione). — La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente commissione consiliare, l'Osservatorio, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra regione.

2. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio;

b) all'attivazione della rete di sostegno;

c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale».

## Art. 8.

*Campagne di informazione e sensibilizzazione.  
Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 57/2013*

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 57/2013 è sostituita dalla seguente:

«b) a favorire lo sviluppo di una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico».

## Art. 9.

*Campagne di informazione nelle scuole. Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 53/2013.*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 53/2013 è inserito il seguente:

«Art 8-bis (Campagne di informazione nelle scuole). — 1. La regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi e i danni derivanti dalla dipendenza da gioco.»

## Art. 10.

*Controllo.  
Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 57/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 57/2013, le parole: «dei divieti di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7».


## Art. 11.

*Sanzioni.  
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 57/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013, le parole: «di cui all'art. 4, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 4».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6, commi 3-bis e 3-ter, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione.»



3. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 è inserito il seguente:

«1-*ter*. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1-*bis* comporta la chiusura temporanea dell'attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.»

4. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

5. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013, le parole: «articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5 e 6, commi 1 e 2».

Art. 12.

*Abrogazioni*

1. L'art. 16 della legge regionale n. 57/2013 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle regioni. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 gennaio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2018, n. 3/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 17 gennaio 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1493;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale n. 3/2016 ha modificato la legge regionale n. 20/2006 in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numeri 5) e 6), della legge regionale n. 22/2015, con la quale sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione unica ambientale (AUA);


2. ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da insediamenti residenziali di competenza del comune, le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura e fuori pubblica fognatura, sono rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e pertanto sono attratte alla competenza regionale;

3. si rende quindi necessaria una revisione del regolamento emanato con d.p.g.r. n. 46/R/2008 al fine di adeguarne i contenuti alle modifiche della legge regionale n. 20/2006 nonché all'evoluzione della normativa statale in materia di autorizzazione unica ambientale;

4. il d.p.g.r. n. 46/R/2006 contiene altresì disposizioni con riferimento ad aspetti della disciplina di settore che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) demanda alla normativa regionale, con particolare riferimento: alle condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue e ai criteri per rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale; alle prescrizioni regionali per la tutela delle acque; alle fasi di autorizzazione provvisoria; all'individuazione dei trattamenti appropriati degli scarichi; alle procedure e modalità di utilizzazione agronomica; agli scaricatori di piena; alla gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di restituzione; al monitoraggio, flussi dati e alle modalità di effettuazione dei controlli;

5. è quindi necessario dettare disposizioni, oltre che per adeguare tale disciplina al nuovo riparto di competenze conseguente al riordino delle funzioni provinciali attuato dalla legge regionale n. 22/2015, anche per rivedere l'impostazione generale del regolamento, eliminando disposizioni procedurali e di coordinamento ormai superate dalla semplificazione del quadro delle competenze in materia di scarichi, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione;

6. è necessario intervenire in materia di utilizzazione agronomica per conformare le disposizioni vigenti alla nuova normativa statale. In particolare, con il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque



reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) sono stati aggiornati i criteri e le norme tecniche generali e in particolare sono state introdotte nuove disposizioni che permettono l'utilizzazione agronomica del digestato ottenuto, in impianti aziendali o interaziendali, dalla digestione anaerobica di materiali stabiliti nel citato decreto ministeriale;

Si approva il presente regolamento:

#### Art. 1.

##### Definizioni. Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento») dopo le parole: «nell'allevamento» sono aggiunte le seguenti: «nel corso dell'anno solare».

2. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «gli effluenti» sono sostituite dalle seguenti: «i materiali e le sostanze».

3. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«*i*) effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce;».

4. Alla lettera *l*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento».

5. Al numero 3) della lettera *l*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola: «zootecnici» è sostituita dalle seguenti: «di allevamento».

6. Alla lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:» sono sostituite dalle seguenti: «Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento:».

7. Al numero 3 della lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola: «zootecnici» è sostituita dalle seguenti: «di allevamento».

8. Al numero 5 della lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «non contenenti sostanze pericolose».

9. Dopo il numero 5 della lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunto il seguente numero: «5-bis) eventuali residui di alimenti zootecnici.».

10. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

«*m bis*) digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;».

11. Dopo la lettera *m bis*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

«*m ter*) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in: agrozootecnico e agroindustriale;».

12. Dopo la lettera *m ter*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

«*m quater*) impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore - alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti e attrezzature per la produzione di biometano;».

13. Dopo la lettera *m quater*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

«*m quinquies*) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;».

14. Dopo la lettera *m quinquies*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

«*m sexies*) impianto interaziendale: l'impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.».


15. La lettera *u bis*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«*u bis*) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di digestato, di acque di vegetazione e di acque reflue agroalimentari;».

16. La lettera *v*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è abrogata.

17. La lettera *x*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«*x*) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali e sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o riducendo i rischi igienico sanitari e ambientali connessi all'autorizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;».



## Art. 2.

*Attività di controllo delle acque reflue. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura regionale competente e i comuni elaborano il programma di monitoraggio degli scarichi, avvalendosi di ARPAT in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT), ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della legge regionale.».

2. Al comma 3 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «La provincia.» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente.».

3. Al comma 4 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «ai gestori del SII» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori del servizio idrico integrato, di seguito (SII)».

## Art. 3.

*Sistema informativo e flusso dati. Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La struttura regionale competente ed i comuni rendono disponibili i dati e le informazioni relativi alle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).».

## Art. 4.

*Sostituzione della rubrica del titolo II del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La rubrica del titolo II del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«Acque reflue e meteoriche».

## Art. 5.

*Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La rubrica del capo I del titolo II del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche».

## Art. 6.

*Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione. Sostituzione dell'art. 5 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. L'art. 5 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione). — 1. Le domande di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura e

fuori dalla pubblica fognatura sono presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), ad eccezione:

a) delle autorizzazioni comunali allo scarico di acque domestiche di cui all'art. 10;

b) delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 15.

2. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ricadenti in AUA sono determinati secondo le modalità di cui all'art. 72-novies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)).

3. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al comma 1, lettera a) sono determinati dai comuni nella misura massima non superiore a 100 euro.».

## Art. 7.


*Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate. Sostituzione dell'art. 8 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. L'art. 8 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate). — 1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente si avvale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT salvo quanto previsto al comma 2.

2. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori, se presenti, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale e per la prima autorizzazione anche del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT.

3. Il supporto tecnico di cui ai commi 1 e 2 è garantito anche attraverso la partecipazione di ARPAT e dei gestori ai tavoli di coordinamento tecnico di cui art. 4, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»; dell'art. 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto



ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”; dell’art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento»; dell’art. 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 «Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente». Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R «Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»».

#### Art. 8.

*Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali. Modifiche all’art. 9 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La rubrica dell’art. 9 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali».

2. Il comma 1 dell’art. 9 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura regionale competente, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 4, comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’art. 99 del decreto legislativo. La struttura regionale competente nell’atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell’azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l’impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale.».

#### Art. 9.

*Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune. Sostituzione dell’art. 10 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. L’art. 10 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune). — 1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell’autorizzazione il comune si avvale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE).

2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilità, copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA.».

#### Art. 10.

*Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue. Modifiche all’art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La rubrica dell’art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue.».

2. Al comma 3 dell’art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «strumento di registrazione» sono sostituite dalle seguenti: «strumento di misurazione».

3. Il comma 3-bis dell’art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«3. bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta alla struttura regionale competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l’obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell’ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. La struttura regionale competente, previo parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta di autocertificazione, in luogo dell’installazione degli strumenti di misurazione, nell’ambito dell’autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L’autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori installati su tutte le fonti di prelievo ad uso esclusivamente industriale, con registrazione mensile delle misurazioni che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte di prelievo ad uso plurimo, l’installazione dello strumento di registrazione è comunque obbligatoria, fatta salva l’impossibilità di installazione per oggettive condizioni tecniche e logistiche accertate dal gestore. Nei casi di impossibilità di installazione, l’intero quantitativo di acqua è considerato industriale ed interamente fatturato come tale nella misura del cento per cento dell’acqua scaricata, al netto dell’eventuale percentuale di calo idrico e di utilizzo non industriale dimostrata con modalità definite d’intesa col gestore del SII.».

4. Al comma 3-ter dell’art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «autocertificazione annuale dei prelievi mensili» sono sostituite dalle seguenti: «autocertificazione mensile dei prelievi».

5. Al comma 7 dell’art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «Le province, i comuni e l’AIT» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente ed i comuni».

6. All’inizio del comma 8 dell’art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 il periodo «Le province, i comuni e l’AIT adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6-bis» è sostituito dal seguente:

«Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6-bis sono adattate.».

7. Al comma 10 dell’art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola «La provincia,» è sostituita dalla seguente: «La struttura regionale competente,».



8. Il comma 11 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«11. Per gli scarichi di cui all'art. 124, comma 9 del decreto legislativo il comune o la struttura regionale competente, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di salvaguardia normate dall'art. 94 del decreto legislativo.»

9. Al comma 11-*bis* dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola «La provincia» è sostituita dalla seguente: «La struttura regionale competente».

10. Al comma 11-*ter* dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola «La provincia» è sostituita dalla seguente: «La struttura regionale competente».

#### Art. 11.

##### *Sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La rubrica del capo II del titolo I del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura».

#### Art. 12.

##### *Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA. Modifiche all'art. 14 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La rubrica dell'art. 14 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA.»

2. Al comma 1 dell'art. 14 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «derivanti da insediamenti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 10».

#### Art. 13.

##### *Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura. Modifiche all'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Il comma 3 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.»

2. All'inizio del comma 4 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 sono aggiunte le parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 4-*bis*,».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo può essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria è subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico.»

4. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:

«4-*ter*. Nei casi di cui al comma 4-*bis*, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all'istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico è tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria.»

5. All'alinea del comma 6 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, la struttura regionale competente».

6. Il comma 7 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:


«7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'art. 10 con potenzialità inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva.»

7. Al comma 8 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «con le modalità previste dagli articoli 6 e 7.» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito «SUAP», sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione.»

#### Art. 14.

##### *Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura. Modifiche all'art. 16 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 16 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «dall'AIT,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente».



2. Al comma 5 dell'art. 16 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «previste dagli articoli 6 e 7.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 15, comma 8.».

#### Art. 15.

*Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE. Modifiche all'art. 19-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 3 dell'art. 19-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «dalle province in via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «in via transitoria dalla struttura regionale competente».

2. Al comma 3-bis dell'art. 19-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «dalle province in via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «in via transitoria dalla struttura regionale competente».

3. L'alea del comma 4 dell'art. 19-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dal seguente:

«4. L'atto autorizzativo di cui al comma 3 prescrive:».

#### Art. 16.

*Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati. Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

«c bis) del digestato.».

2. Il comma 2 dell'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato disciplinata dal presente titolo è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute, al fine di realizzare un effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica.».

3. Il comma 4 dell'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è abrogato.

#### Art. 17.

*Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La rubrica del capo II del titolo IV del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato».

#### Art. 18.

*Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato. Modifiche all'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La rubrica dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato.».

2. Il comma 1 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall'azienda da cui origina.».

3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento, le acque reflue agroalimentari e il digestato, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante;».

4. La lettera b) del comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«b) la natura e la quantità del materiale trasportato;».

5. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, se prevista.».

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «al comune prevista» sono sostituite dalle seguenti: «allo SUAP».

7. Al comma 3 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «zootecnici o» sono sostituite dalla seguente: «allevamento.».

8. Al comma 3 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «e il digestato.».

9. Dopo il comma 3 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all'art. 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009.».

10. Dopo il comma 3-bis dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:

«3-ter. Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di digestato all'interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all'art. 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009 se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi dello stesso regolamento.».

11. Al comma 4 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola: «zootecnici» è sostituita dalle seguenti: «di allevamento.».

12. Al comma 6 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «non palabili» sono soppresse.

13. Al comma 7 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «coperto.» Sono aggiunte le seguenti: «Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato.».



## Art. 19.

*Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Alla rubrica dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

2. Al comma 1 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

3. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

«*e bis*) siano rispettati i valori limite relativi al digestato di cui all'allegato 4 del presente regolamento, verificati mediante l'effettuazione di analisi del digestato in uscita all'impianto.».

4. Dopo il comma 1, dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis*. L'utilizzazione agronomica del digestato agro-zootecnico e del digestato agroindustriale è consentita nel rispetto delle disposizioni del titolo IV del decreto ministeriale 25 febbraio 2016.».

5. Al comma 2 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

6. Al comma 2 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «, come previsto dal CBPA.» Sono soppresse.

7. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola: «effluente» è sostituita dalla seguente: «materiale».

8. Al comma 4 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

9. Alla lettera *e*) del comma 4 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «dell'effluente» sono sostituite dalle seguenti: «del materiale».

10. Al comma 5 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «effluenti» sono aggiunte le seguenti: «di allevamento e del digestato».

11. Al comma 6 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

12. La lettera *b*) del comma 6 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«*b*) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica;».

13. Alla lettera *c*) del comma 6 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «degli organismi azoto fissatori» sono sostituite dalla seguente: «naturali».

14. Il comma 7 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«7. La quantità di azoto totale al campo apportata dagli effluenti di allevamento e dal digestato non deve

superare il limite di 340 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamento è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.».

15. Al comma 9 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e di digestato».

## Art. 20.

*Divieti di utilizzazione agronomica dei letami. Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 24 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «letami» sono aggiunte le seguenti: «e della frazione palabile del digestato».

2. Al comma 5 dell'art. 24 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «terreno» sono aggiunte le seguenti: «, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento.».

## Art. 21.

*Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami. Modifiche all'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato».

2. Al comma 2 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato».

3. Il comma 5 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:


«5. L'utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato è vietato inoltre:

*a*) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;

*b*) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.».

4. Al comma 6 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato».

5. Alla lettera *a*) del comma 6 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato».



6. Alla lettera *b*) del comma 6 dell'art. 24-*bis* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato».

#### Art. 22.

*Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Alla rubrica dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

2. Al comma 1 dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

3. Al comma 1 dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «degli effluenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dei materiali».

4. Al comma 2 dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli effluenti di allevamento».

#### Art. 23.

*Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all'art. 26 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Alla rubrica dell'art. 26 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «dei materiali palabili e non palabili» sono sostituite dalle seguenti: «degli effluenti di allevamento e del digestato».

2. Al comma 1 dell'art. 26 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e il digestato».

3. Al comma 1 dell'art. 26 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

4. Al comma 2 dell'art. 26 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «palabili e non palabili» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

5. Il comma 3 dell'art. 26 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è abrogato.

6. Al comma 4 dell'art. 26 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «effluenti» sono aggiunte le seguenti: «di allevamento».

#### Art. 24.

*Accumulo temporaneo di letami. Modifiche all'art. 27 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 27 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «delle colture.» Sono sostituite dalle seguenti: «colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento.».

2. Il comma 4 dell'art. 27 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è abrogato.

3. Il comma 6 dell'art. 27 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è abrogato.

4. Al comma 8 dell'art. 27 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo» sono soppresse.

#### Art. 25.

*Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all'art. 28 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 28 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è abrogata.

2. Al comma 3 dell'art. 28 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «Salvo quanto disposto al comma 2, lettera *c*)» sono soppresse.

3. La lettera *e*) del comma 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«*e*) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da evitare il ruscellamento, anche in considerazione della presenza di copertura vegetale, del tipo di coltura e delle modalità di distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o con professionalità equipollente.».

#### Art. 26.

*Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato. Modifiche all'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La rubrica dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato».

2. Al comma 1 dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

3. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola: «*e*» è sostituita dalla seguente: «*o*».

4. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «*o* da digestato».

5. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «*o* da digestato».



6. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «presentare» è aggiunta la seguente: «solo».

7. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «o da digestato».

8. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «o da digestato».

9. Al comma 2 dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «o del digestato».

10. Al comma 2 dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola: «quinquennale» è sostituita dalle seguenti: «per un periodo non superiore a cinque anni. È fatto».

11. Al comma 2-*bis* dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola: «eventuali» è soppressa.

12. Al comma 5 dell'art. 29 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «ogni anno» sono soppresse.

#### Art. 27.

##### *Ambito di applicazione. Modifiche all'art. 36-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Il comma 2 dell'art. 36-*bis* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari, nonché delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dal presente titolo è finalizzata all'utilizzo delle acque a fini irrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti.».

#### Art. 28.

##### *Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. La rubrica del capo II del titolo IV del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: «Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari nelle zone vulnerabili da nitrati».

#### Art. 29.

##### *Disposizioni di rinvio. Modifiche all'art. 36-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 36-*ter* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «, del digestato».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 36-*ter* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «, del digestato».

3. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 36-*ter* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

4. Alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 36-*ter* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola: «3» è soppressa.

#### Art. 30.

##### *Criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici. Modifiche all'art. 36-quater del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Alla rubrica dell'art. 36-*quater* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «, del digestato».

2. Al comma 1 dell'art. 36-*quater* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

3. Al comma 2 dell'art. 36-*quater* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «, del digestato».

4. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 36-*quater* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: «*b)* della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica;».

5. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 36-*quater* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «degli organismi azoto fissatori» sono sostituite dalle seguenti: «naturali».

6. La lettera *a)* del comma 3 dell'art. 36-*quater* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«*a)* la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e di ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010, sia di effluenti di allevamento che di digestato, in coerenza anche con il CBPA;».

7. La lettera *c)* del comma 3 dell'art. 36-*quater* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è abrogata.

8. Il comma 4 dell'art. 36-*quater* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«4. La quantità di effluente di allevamento o di digestato non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.».



9. Al comma 6 dell'art. 36-*quater* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «o di digestato».

Art. 31.

*Divieti relativi all'utilizzazione agronomica dei letami e all'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici. Modifiche all'art. 36-quinquies del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 9 dell'art. 36-*quinquies* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «terreno» sono aggiunte le seguenti: «da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento.».

Art. 32.

*Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi. Modifiche all'art. 36-septies del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 36-*septies* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «e le modalità di frazionamento» sono sostituite dalle seguenti: «, le quantità distribuite e la tipologia di fertilizzante utilizzata per ciascun intervento».

2. Al comma 2 dell'art. 36-*septies* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento.» Sono aggiunte le seguenti: «Il piano di concimazione non deve essere predisposto se la coltura in campo non prevede l'esecuzione di alcuna concimazione.».

Art. 33.

*Modifiche alla rubrica dell'art. 36-octies del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Alla rubrica dell'art. 36-*octies* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «dei materiali palabili e non palabili» sono sostituite dalle seguenti: «degli effluenti di allevamento e del digestato».

Art. 34.

*Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all'art. 36-nonies del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Alla rubrica 6 dell'art. 36-*nonies* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «, del digestato».

2. Al comma 1 dell'art. 36-*nonies* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

3. Al comma 2 dell'art. 36-*nonies* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

4. Al comma 3 dell'art. 36-*nonies* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

Art. 35.

*Controlli e monitoraggio. Modifiche all'art. 36-decies del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 36-*decies* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «, del digestato».

Art. 36.

*Disposizioni sulle cave. Modifiche all'art. 40 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 40 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.».

2. Il comma 2 dell'art. 40 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:


«2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale 104/1995, legge regionale 65/1997, legge regionale 78/1998, legge regionale 10/2010 e legge regionale n. 65/2014). L'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste al capo II della legge regionale 35/2015.».

Art. 37.

*Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie. Modifiche all'art. 40-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 40-*bis* del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni



di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.».

#### Art. 38.

*Disposizioni sui cantieri. Modifiche all'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive nell'autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni.».

2. Al comma 2 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «l'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

3. Al comma 3 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e parole «l'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

4. Il comma 6-bis dell'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è così sostituito:

«6-bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 alla struttura regionale competente, che si esprime entro il termine di sessanta giorni.».

5. Al comma 7 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «l'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

#### Art. 39.

*Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all'art. 8, commi 8 e 9 della legge regionale. Modifiche all'art. 42 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 42 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «all'AIT» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente.».

2. Al comma 2 dell'art. 42 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «L'AIT,» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente, avvalendosi della col-

laborazione tecnica del gestore del SII o altro gestore, se presente, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale,».

#### Art. 40.

*Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5. Modifiche all'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 2 dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «L'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente.».

2. Al comma 3 dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «l'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente.».

3. Al comma 5 dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «all'ente competente allo scarico» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente.».

4. Al comma 7 dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «L'ente competente,» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

5. Dopo il comma 7 dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:


«7-bis. Con riferimento alle autorizzazioni allo scarico di AMD in essere, la struttura regionale competente può definire, in sede di rinnovo o modificazione dell'autorizzazione, o in caso di altre specifiche esigenze gestionali, apposite prescrizioni di carattere tecnico operativo al fine di adeguare i contenuti delle autorizzazioni alle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento.».

#### Art. 41.

*Norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche. Modifiche all'art. 45 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Il comma 3 dell'art. 45 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla struttura regionale competente o dagli allacci concessi dal gestore del SII o da altro gestore, se presente. La struttura regionale competente e l'ARPAT forniscono al gestore del SII o ad altro gestore, se presente, le informazioni in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione.».



## Art. 42.

*Ambito di applicazione. Modifiche all'art. 46 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 46 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2005» sono abrogate.

## Art. 43.

*Criteri generali. Modifiche all'art. 47 del regolamento regionale 46/2008*

1. Al comma 5 dell'art. 47 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «l'ente autorizzante» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

## Art. 44.

*Norme generali. Modifiche all'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «La provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente,».

2. Il comma 2 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è abrogato.

3. All'inizio del comma 3 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008, le parole «L'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

4. Al comma 6 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti «alla struttura regionale competente».

5. Il comma 9 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione può fare riferimento alla documentazione già presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. n. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo.».

## Art. 45.

*Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica. Modifiche all'art. 51 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. All'inizio del comma 2 dell'art. 51 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

## Art. 46.

*Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'art. 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale. Modifiche all'art. 52 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Al comma 3 dell'art. 52 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «All'atto della richiesta del permesso di ricerca di cui al regio decreto n. 1775/1933 alla provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto della richiesta, alla struttura regionale competente, del permesso di ricerca di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.p.g.r. n. 61/R/2016,».

2. Al comma 4 dell'art. 52 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «La provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente,».

## Art. 47.

*Disposizioni finali. Inserimento dell'art. 55-sexies nel d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. Dopo l'art. 55-quinquies del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:


«Art. 55-sexies (Disposizioni finali). — 1. Per favorire una più efficace gestione delle attività oggetto del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, può predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle normative applicabili.

2. Sono ritenuti validi i protocolli di controllo in essere tra i Dipartimenti ARPAT provinciali e i soggetti gestori del SII e sottoscritti tra le parti fino alla loro revisione da parte della competente struttura regionale.».

## Art. 48.

*Sostituzione dell'allegato 4 del d.p.g.r. n. 46/R/2008*

1. L'allegato 4 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:



#### “Allegato 4

#### Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque reflue agroalimentari e delle acque di vegetazione e delle sanse umide

##### CAPO 1 - PUA e Piano di Concimazione

##### 1. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e piano di concimazione

1. Gli strumenti per determinare le quantità di azoto da somministrare alle colture sono il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e il Piano di concimazione:

- il PUA si utilizza per determinare il fabbisogno di azoto delle colture e giustificare le pratiche di fertilizzazione adottate nel caso di impiego di effluenti di allevamento e di digestato (per quantità di azoto superiori a 41500 Kg al campo per anno nelle zone ordinarie e di 3000 Kg al campo per anno nelle Zone vulnerabili ai nitrati);
- il piano di concimazione si utilizza per determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture sia nel caso di impiego di fertilizzanti di sintesi che di impiego di effluenti di allevamento e di digestato, quando non sia previsto il PUA.

##### 2. Piano di Utilizzazione Agronomica

2.1 La procedura del PUA contempla la determinazione di alcuni parametri idonei alla formulazione del bilancio dell'azoto relativo al sistema suolo - pianta, in particolare:

- 1) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;
- 2) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.

I fabbisogni d'azoto delle colture sono calcolati, attraverso l'impiego di un bilancio dell'azoto che, ai fini applicativi aziendali, può fare riferimento all'equazione sotto riportata:

$$Nc + Nf + An + (Fc \times Kc) + (Fo \times Ko) = (Y \times B)$$

2.2 Per ciascuna coltura, gli elementi indicati al primo membro dell'equazione rappresentano le diverse fonti di azoto (apporti naturali e fertilizzanti), da determinare nel modo seguente;

Nc = disponibilità/sottrazione di azoto (N) connessa dalle precessioni colturali.

Quantità significative di azoto assimilabile possono essere apportate al terreno dall'esecuzione di colture di leguminose in precessione. Nell'ambito dell'equazione, devono essere considerate le quantità rese disponibili dalle seguenti colture:

- 80 kg per medicai di tre anni in buone condizioni e prati di oltre 5 anni;
- 60 kg per medicai diradati;
- 50 kg per colture leguminose da sovescio;
- 30-40 kg per prati di trifoglio e prati di breve durata.

L'interramento di residui colturali con rapporto Carbonio/Azoto superiore a 30 determina fenomeni di immobilizzazione dell'azoto, riducendo la disponibilità dell'elemento per la coltura successiva. In questi casi, Nc assume i seguenti valori negativi:

- 30 Kg/ha, nel caso di interramento di paglie di cereali;
- 40 Kg/ha, nel caso di interramento di stocchi di mais e girasole, dei sarmenti di vite e delle ramaglie di olivo trinciati e dei residui di potature dei fruttiferi.

Nf = disponibilità di azoto (N) derivante da fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente. In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame effettuato l'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato.

An= apporti naturali, consistenti in:

- Azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica nel suolo.

L'azoto disponibile nel suolo va valutato nei termini di 30 kg di azoto assimilabile (così come stimato dal Codice di Buona Pratica Agricola) per ogni unità percentuale di materia organica nel suolo e deve essere proporzionata alla durata del ciclo colturale, attraverso l'utilizzo dei seguenti indici:

- cereali autunno-vernini: 3/5 dell'azoto mineralizzato;
- bietola e girasole: 2/3 dell'azoto mineralizzato;
- sorgo: 3/4 dell'azoto mineralizzato;
- mais: l'intero ammontare;
- ortive annuali: 3/5 dell'azoto mineralizzato;
- colture poliennali: l'intero ammontare. In ogni caso l'azoto disponibile nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica è valutato per una quota massima di 60 kg/ha.
- Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche.

L'apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 10-20 kg per ettaro e per anno, in relazione all'entità delle precipitazioni.

Fc= quantità di azoto (N) apportata con il concime minerale.

Kc= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime minerale (Fc). In genere si considera il 100% del titolo del concime azotato.

Fo= quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico (effluenti di allevamento, digestato, fanghi di depurazione, compost, acque reflue agroalimentari, ecc...).

La quantità di azoto al campo apportata con gli effluenti di allevamento è calcolata secondo i valori di cui alla tabella 2.



La quantità di azoto al campo apportata con il digestato si determina come somma dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento, calcolato secondo i valori di cui alla tabella 2, e dell'azoto contenuto nelle matrici diverse dagli effluenti di allevamento, ridotto del venti per cento, per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio, secondo il seguente schema:

$$N_{\text{campo\_digestato}} = N_{\text{zootecnico}} + N_{\text{altre matrici}} \times 0,80$$

dove:

$N_{\text{campo\_digestato}}$  = azoto al campo da digestato

$N_{\text{zootecnico}}$  = azoto al campo da effluenti di allevamento

$N_{\text{altre matrici}}$  = azoto contenuto nelle matrici diverse dagli effluenti di allevamento.

Il valore specifico del contenuto in N delle matrici diverse dagli effluenti di allevamento deve essere espressamente indicato.

Nel caso di digestato agroindustriale che non prevede l'utilizzo di effluenti di allevamento in ingresso all'impianto di digestione, la quantità di azoto totale al campo è rilevata dall'analisi del contenuto in azoto eseguita sul digestato.

$K_o$  = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico ( $F_o$ ).

Per efficienza di fertilizzazione si intende il rapporto tra l'azoto assimilato nei tessuti vegetali e quello applicato.

Per ottimizzare gli apporti dei diversi tipi di fertilizzanti è opportuno individuare coefficienti di efficienza specifici, a scala aziendale o territoriale.

Il coefficiente di efficienza varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del suolo.

Per i liquami i valori di riferimento di  $K_o$  si ottengono secondo le indicazioni contenute negli schemi 1 e 2; qualora i valori di  $K_o$  vengano determinati su scala aziendale e/o territoriale, questi non devono comunque essere inferiori a quelli di media efficienza riportati nello schema n. 2.

Per i letami il coefficiente di efficienza si considera pari ad almeno al 40%.

Per i digestati il livello di efficienza va valutato in funzione delle modalità e delle epoche di distribuzione, nonché delle colture oggetto di fertilizzazione di cui allo schema 1. I coefficienti di efficienza dei diversi digestati in funzione delle matrici di ingresso all'impianto sono riportati nello schema 2.1.

Per gli altri ammendanti organici (fanghi di depurazione, compost e acque reflue agroalimentari) il  $K_o$  utilizzato dovrà essere documentato da analisi chimica delle sostanze che ne evidenzino il contenuto in azoto organico e minerale e da bibliografia scientifica relativa alla percentuale di azoto totale disponibile per le colture.

2.3 Gli elementi indicati al secondo membro dell'equazione rappresentano le asportazioni della coltura e sono da determinare nel modo seguente:

$$(Y \times B) = \text{fabbisogno in azoto della coltura}$$

Il fabbisogno in azoto della coltura deve essere stimato in relazione alla resa prevedibile e al contenuto in azoto presente sia nel prodotto utile sia negli altri organi della pianta (radici e fusto per le specie erbacee ed ortive, strutture permanenti e legno di potatura per le specie arboree).

#### Metodologia di calcolo del fabbisogno d'azoto per le colture erbacee ed ortive

$Y$  = produzione attesa della coltura

$B$  = contenuto di azoto della coltura per unità di prodotto

#### Metodologia di calcolo per le colture arboree

$$Y \times B = (\text{produzione attesa della coltura} \times N1) + N2 + N3$$


Dove:

$N1$  = contenuto in azoto per unità di prodotto

$N2$  = Asportazione di azoto del legno di potatura

$N3$  = Asportazione di azoto delle strutture permanenti.

I valori di riferimento sono riportati nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO " sotto riportata.



ASPORTAZIONE DI AZOTO							
ERBACEE		ORTIVE		ARBOREE			
Coltura	N complessivo Kg/q	Coltura	N complessivo Kg/q	Specie	Azoto produzione	Azoto legno di potatura	Azoto strutture permanenti
avena granella	2,7	Aglio scalogno	0,78	actinidia	0,15	50	30
avena insilato	1,5	Anguria	0,2	albicocco	0,12	20	50
barbabietola da zucchero	2,5	Asparago	2,4	castagno	0,68	0	20
brassica carinata	5,3	Basilico	0,52	ciliegio	0,2	10	30
brassica juncea	5,3	Bietola rossa e da coste	0,43	cotogno	0,06	20	20
canapa	1,2	Carciofo rifiorente	0,99	kaki	0,09	65	65
colza granella	5,5	Carciofo non rifiorente	1,75	mandorlo	0,45	20	50
colza insilato	2,6	Carota	0,33	melo	0,06	10	55
dactylis glomerata	2,6	Cavolfiore e cavolo broccolo	0,45	nocciolo	2,39	0	20
farro granella	2,8	Cavolo verza e cavolo cappuccio	0,35	noce da frutto	1,35	0	80
farro insilato	1,6	Cavolo nero	0,42	olivo	0,88	15	15
festuca arundinacea	2,7	Cetriolo	0,19	pero	0,08	13	27
fleolo	2,6	Cipolla	0,35	pesco	0,17	30	50
frumento d. granella	3,5	Fragola	0,9	susino	0,1	10	50
frumento d. insilato	1,6	Finocchio	0,38	vite	0,16	23	12
frumento t. granella	3,0	Indivia	0,22				
frumento t. insilato	1,6	Lattuga	0,25				
girasole	4,3	Melanzana	0,64				



ASPORTAZIONE DI AZOTO				
ERBACEE		ORTIVE		ARBOREE
guado	3,7	Melone	0,47	
iperico perforato	3,0	Patata	0,64	
lino da seme	2,7	Peperone	0,38	
lino	1,2	Pomodoro da industria	0,25	
loiessa	2,5	Pomodoro da mensa	0,31	
loiutto perenne	2,6	Porro	0,31	
mais granella	2,8	Prezzemolo	0,29	
mais insilato	1,6	Radicchio o cicoria	0,24	
orzo granella	2,8	Sedano	0,25	
orzo insilato	1,4	Spinacio	0,47	
riso	1,9	Zucchino	0,39	
segale granella	2,9			
segale insilato	1,4			
sorgo granella	3,2			
sorgo insilato	1,5			
tabacco kentucky	5,6			
tabacco virginia bright	5,6			
triticale granella	2,8			
triticale insilato	1,6			

## Note :

per le colture leguminose è consentito un apporto massimo di 30 Kg/ha di Azoto

per le colture non indicate nella tabella possono essere utilizzati i valori di asportazione di azoto di colture similari presenti nella tabella stessa o valori di asportazione di azoto specifici per la coltura, documentati a livello bibliografico.

2.4 Il PUA ha validità per un periodo di durata non superiore a cinque anni. Durante il periodo di validità il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP del comune nel quale ricade il centro aziendale le eventuali modifiche intervenute negli elementi di cui all'allegato 4, capo 1, comma 2.

Le modalità di fertilizzazione effettivamente adottate e le modalità secondo cui vengono adeguati i piani di fertilizzazione alle condizioni particolari della specifica annata agraria devono essere registrate annualmente e comunicate al momento del rinnovo della comunicazione.



2.5 Il PUA deve essere predisposto dalle aziende come parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

### 3. Piano di concimazione

3.1 Il piano di concimazione azotata deve essere elaborato facendo riferimento all'equazione sotto riportata:

$$N_c + N_f + A_n + (F_c \times K_c) + (F_o \times K_o) = Y \times B$$

Dove:

$N_c$  = disponibilità di N derivante da precessioni colturali;

$N_f$  = disponibilità di N derivante dalle eventuali fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente;

$A_n$  = apporti naturali;

$F_c$  = quantità di N apportate col concime chimico o minerale;

$K_c$  = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime chimico o minerale. In genere è uguale a 1.

$Y \times B$  = asportazioni colturali

$F_o$  = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico

$K_o$  = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico ( $F_o$ ).

3.2 Le modalità di calcolo per le singole componenti dell'equazione sono le stesse previste per il PUA.

3.3 Il piano di concimazione, elaborato per ciascuna coltura, ha validità annuale. Oltre alla coltura il piano di concimazione deve riportare il nominativo dell'impresa agricola e l'indicazione del comune del sito della coltura.

## CAPO 2. CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI LETAMI E DEI MATERIALI ASSIMILATI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI

1. Salvo quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2, lo stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati deve avvenire su platea impermeabilizzata, la cui superficie è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 e con le seguenti caratteristiche:

- avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
- essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

1.1 Per gli allevamenti ovisini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l'anno in zone non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile.

1.2 La superficie della platea non impermeabilizzata di cui al punto 1.1 è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 e deve avere le seguenti caratteristiche:


- una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
- essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in novanta giorni.

3. Per il dimensionamento della capacità di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 3 e al capo 3.

4. Nelle ZVN, le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale stoccato in centoventi giorni. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dall'emanazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006 che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali sull'utilizzazione agronomica.

5. Per gli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo.



6. La collocazione dell'accumulo di cui ai commi 5 non è ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici superficiali interni di cui alla lettera p) art. 2 legge 20/2006 e non può essere ripetuta nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

7. Le disposizioni dei punti 1, 1.1 e 3 si applicano alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica con caratteristiche di palabilità.

### CAPO 3. DIMENSIONAMENTO DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEI LETAMI E DEI MATERIALI ASSIMILATI

1. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di stabulazione di cui alla tabella 3 del presente allegato. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- g) 1,5 per le frazioni e/o materiali ad essi assimilati sottoposti processo di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

2. Salvo quanto previsto al punto 2.2, sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

- a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1;
- b) le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

2.2 Per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente.

3. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

4. Le disposizioni del punto 1 si applicano alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica con caratteristiche di palabilità.

### CAPO 4. CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI DEI LIQUAMI E DEI MATERIALI ASSIMILATI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI

1. Per il dimensionamento dei volumi stoccati dei liquami e dei materiali assimilati, si fa riferimento alla tabella 3 del presente allegato.

2. Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche calcolate tenendo conto della piovosità media della zona.

3. I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

4. Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.

5. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.


6. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità  $K < 10^{-7}$  cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

7. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- a) novanta giorni nelle zone ordinarie, centoventi giorni per le ZVN, per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;
- b) centoventi giorni nelle zone ordinarie, centocinquanta giorni per le ZVN, per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.

8. Ai nuovi contenitori di stoccaggio destinati ai liquami e ai materiali assimilati si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- a) deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due frazioni ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenete il liquame stoccato da più tempo;



b) è vietata la localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

8.1 La disposizione di cui alla lettera a) del punto 8 non si applica ai contenitori utilizzati per il digestato.

9. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

10. Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

11. Ai contenitori già esistenti, sia nelle ZVN che nelle zone ordinarie, si applicano le seguenti disposizioni:

- in presenza di un contenitore già esistente il nuovo può non essere frazionato;

- non devono essere frazionati gli stoccaggi già esistenti, che non subiscono modifiche strutturali.

12. Le disposizioni dei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) si applicano alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica con caratteristiche di non palabilità.

#### CAPO 5. COMUNICAZIONE

La comunicazione di cui all'articolo 29 comma 1, lettere a) e b) nelle zone ordinarie e di cui all'art. 36 nonies comma 2, lettera a) nelle ZVN, è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento o del digestato. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:

1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 3 del presente allegato;

2) quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;

3) volume degli effluenti di allevamento da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 4 del presente allegato e tenendo conto degli apporti meteorici;

4) tipo di alimentazione e consumi idrici;

5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.

c) per le attività relative alla produzione di digestato:

1) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica: agrozootecnico o agroindustriale;

2) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;

3) nel caso del digestato agroindustriale le informazioni che dimostrano che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 29 del d.m. 25 febbraio 2016;

4) i risultati delle analisi del digestato eseguite per la verifica dei valori limite dei parametri di cui al capo 6.1;

d) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento e di digestato:

1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento o di digestato, delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici;

2) volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento o del digestato;

3) valori dell'azoto al campo nel liquame, nel letame e nei relativi materiali assimilati nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;

e) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato:

1) superficie agricola utilizzata aziendale (SAU), attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;

2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;

3) ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;

4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti di allevamento e del digestato;

5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

2. La comunicazione semplificata di cui all'articolo 29 comma 1, lettere c) nelle zone ordinarie e di cui all'articolo 36 nonies comma 1, lettera b) nelle ZVN, è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento e del digestato. La comunicazione semplificata deve contenere almeno i seguenti elementi:


a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi;

b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;

c) la consistenza dell'allevamento, la specie e la categoria degli animali allevati;

d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti zootecnici;

e) l'indicazioni relative alle rotazioni effettuate in azienda e alle produzioni medie ottenute nel corso dell'ultimo triennio/rotazione.



3. La comunicazione semplificata ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentate legale, nonché l'ubicazione dell'azienda agroalimentare dalla quale provengono le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica e degli eventuali centri di attività a essa connessi;
- la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, la attestazione del relativo titolo d'uso, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo delle acque reflue;
- la descrizione delle attività aziendali di trasformazione che producono acque reflue, comprendente l'indicazione delle quantità annue di materia prima lavorata e l'indicazione dei quantitativi di acque reflue prodotte annualmente;
- la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue prodotte;
- le indicazioni relative alle rotazioni colturali effettuate in azienda;
- le tecniche, i volumi e le epoche di spandimento delle acque reflue in relazione alle colture e/o ai terreni ai quali vengono applicate.

#### CAPO 6. DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO DELLE ACQUE REFLUE AGROALIMENTARI E FABBISOGNI IRRIGUI DELLE COLTURE.

1. Le acque reflue agroalimentari destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere le acque reflue agroalimentari nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nel presente regolamento.

2. I contenitori devono:

- essere tali da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire l'omogeneizzazione delle acque reflue agroalimentari stesse;
- essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno;
- essere dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in considerazione del volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua, prevedendo un periodo minimo di stoccaggio pari a novanta giorni;
- garantire l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3. I contenitori delle acque reflue agroalimentari possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque, come gli effluenti zootecnici, o con eventuali rifiuti.

4. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue agroalimentari si fa riferimento a quanto previsto al capo 4, punti 2, 3, 4, 5 e 6 per gli effluenti non palabili.

5. I fabbisogni irrigui di riferimento delle principali colture irrigate, ai fini della distribuzione delle acque reflue agroalimentari, di cui all'articolo 28 comma 8, sono riportati nella tabella sottostante.

I FABBISOGNI IRRIGUI DI RIFERIMENTO DELLE PRINCIPALI COLTURE IRRIGATE	
COLTURA	FABBISOGNI IRRIGUI
	(m <sup>3</sup> /ha)
mais	3.500
sorgo	2.100
Culture industriali (media)	2.100
barbabietola	1.200
tabacco	3.000
ortive (media)	2.500
patata	1.200
altre solanacee	3.000
cucurbitacee	2.500
foraggere	2.500
vite	1.200
olivo	1.000
fruttiferi	2.400




TABELLA 1 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 129,8 kg/t pv /anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 6 kg di peso vivo/capo;
- 140,3 kg/t pv / anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo/capo;
- 154,4 kg/t pv /anno nel caso di soli suinetti di peso vivo fino a 30 kg/capo;
- 152,7 kg/t pv /anno nel caso di suini in accrescimento/ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio			
- efficienza media			
- efficienza massima	28	6	94
Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio	31	13	87
- efficienza media			
- efficienza massima	42	7	93
Separazione frazioni solide (separatori a compressione elicoidale) + stoccaggio	48	17	83
- efficienza media			
- efficienza massima	28	10	90
Separazione frazioni solide (separatori a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio	31	20	80
- efficienza media			
- efficienza massima	42	15	85
Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + stoccaggio	48	25	75
- efficienza media			
- efficienza massima	28	30	70
Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	38	30	70
- efficienza media			
- efficienza massima			
Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	42	37	63
- efficienza media	46	34	66
- efficienza massima			
	71	75	25
	77	65	35


NOTE ALLA TABELLA 1

I valori della tabella possono essere applicati anche ai liquami di altre specie animali.

Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide.

Per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza.

Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide.



L'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 8 avviene per nitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi.

Le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e le linee di trattamento analoghe relative ai bovini Tabella 3.b e ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

I valori della tabella possono essere applicati anche ai liquami di altre specie animali, eccetto che i bovini.

Tabella 1.1 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami bovini

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 191,6 kg/t pv /anno nel caso di vacche da latte;
- 166,6 kg/t pv / anno nel caso di rimonta vacche da latte;
- 101,4 kg/t pv /anno nel caso di vacche nutrici;
- 116,6 kg/t pv /anno nel caso di bovini all'ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
Separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + stoccaggio			
- efficienza media			
- efficienza massima	28	25	75
Separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	31	35	65
- efficienza media			
- efficienza massima			
Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + stoccaggio	42	35	65
- efficienza media	46	45	55
- efficienza massima			
Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + ossigenazione frazione chiarificata + stoccaggio	28	30	70
- efficienza media	38	40	60
- efficienza massima			
	42	35	65
	48	45	55






Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame


Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.	26,4	101		
stabulazione senza lettiera			101	
stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso	9,8	110		
stabulazione senza lettiera			110	
stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo)	83	138		
fissa o libera senza lettiera			138	
libera su lettiera permanente			62	76
fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Vacche nutrici (peso vivo: 590 kg/capo)	44	73		
fissa o libera senza lettiera			73	
libera su lettiera permanente			32	41
fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			20	53
libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			45	28
libera a cuccette con paglia (testa a testa)			28	45
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo)	36,0	120		



libera in box su pavimento fessurato			120	
libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
fissa con lettiera			26	94
libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
vitelli su pavimento fessurato			120	
vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 350 kg/capo)	33,6	84		
libera in box su pavimento fessurato			84	
libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
fissa con lettiera			18	66
libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) (f)			67	
vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) (f)			12	55
Bufale in produzione (latte) (peso vivo: 650 kg/capo)	53,0	81,5		
fissa o libera senza lettiera			81,5	
libera su lettiera permanente			23,5	58
fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			23,5	58
libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			50	31,5



libera a cuccette con paglia (testa a testa)			50	31,5
Rimonta bufale da latte (peso vivo: 300 kg/capo)	31,0	103		
libera in box su pavimento fessurato			103	
libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			103	
fissa con lettiera			22,3	80,7
libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			52,3	50,7
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			14,6	88,4
vitelli su pavimento fessurato			104	
vitelli su lettiera			18	86
Bufali all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)	30	75		
libera in box su pavimento fessurato			75	
libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			75	
fissa con lettiera			11	64
libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			38,5	36,5
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			10,8	64,2
vitelli bufalini a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	67	
vitelli bufalini a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)	0,46	230		
ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	



ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
Pollastre (peso vivo: 0.8 kg/capo)	0,23	288		
pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			288	
pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				288
pollastre a terra su lettiera				288
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)	0,25	250		
a terra con uso di lettiera				250
Tacchini				
Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,06	118		118
Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,53	118		118
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		
a terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				
fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicaprini		99		
con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55




su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

Nota: I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla)

Tabella 3 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione


Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame		letame o materiale palabile		Quantità di paglia
		(kg/capo)	(m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	(t/t p.v./anno)	(m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	
SUINI						
RIPRODUZIONE						
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180					
pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73				
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44				
pavimento totalmente fessurato		37				
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180					
pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73				
pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55				
pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55				
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44				



pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					
zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
con lettiera		0,4	22,0	31,2	
senza lettiera		37			
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
		37			



senza corsia di defecazione esterna					
gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
box su lettiera		0,4	22,0	31,2	
ACCRESCIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
		44			



(almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata					
pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
su lettiera					
su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
BOVINI					
VACCHE DA LATTE IN PRODUZIONE					
Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8	5,0
Stabulazione fissa senza paglia		33			
Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0	1,0
Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0	5,0
Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3	5,0
Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6	5,0
Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1	5,0
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI ALL'INGRASSO, VACCHE NUTRICI					
Stabulazione fissa con lettiera	300-350-590(1)	1.5-3.2 (2)	17,5	23,5	5,0
Stabulazione libera su fessurato	300-350-590(1)	26,0			
Stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350-590(1)	13,0	16	27,4	10



Stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350-590(1)	26,0			
Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350-590(1)	16,0	11,0	13,9	5,0
Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350-590(1)	9,0	18,0	21,5	5,0
Stabulazione libera con paglia totale	300-350-590(1)	1.5-2.8 (2)	20.0	24.0	10
Stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350-590(1)	1.5-2.8 (2)	20.0	24.0	10
Svezamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1.5	20.0	24.0	10
Svezamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
<b>VITELLI A CARNE BIANCA</b>					
gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0
<b>BUFALI</b>					
<b>BUFALI DA LATTE IN PRODUZIONE</b>					
Stabulazione fissa con paglia	650	6,3	18	24,3	5,0
Stabulazione fissa senza paglia		23			
Stabulazione libera su lettiera permanente		10,3	15,4	31,5	1,0
Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		23			
Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		14	10,5	13,2	5,0
Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		9,1	15,3	18,5	5,0



Stabulazione libera con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		6,3	18	21,5	5,0
Stabulazione libera su lettiera inclinata		6,3	18	21,5	5,0
RIMONTA BUFALI DA LATTE FINO AL 1° PARTO E BUFALI ALL'INGRASSO					
Stabulazione fissa con lettiera	300	4,3	19	25,7	5,0
Stabulazione libera su fessurato	300	22			
stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300	11,3	13,7	23,7	10
stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300	22,3			
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300	13,7	9,3	12	5,0
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300	7,7	15,3	18,7	5,0
stabulazione libera con paglia totale	300	3,3	22,3	26,3	10
stabulazione libera su lettiera inclinata	300	3,3	22,3	33	10
svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	3	19	38	10
svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	19			10
AVICOLI					
ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0-0,7(3)	0,05	9,5	19,0	
ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0(3)	0,1	7,0	17,0	
ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,7(3)	22,0			
ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0(3)	0,15	9,0	18,0	




pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,7	0.6	14,0	18,7	
polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0.6	6,2	9,5	
faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0.8	8,0	13,0	
tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5(4)				
CUNICOLI					
cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6(5)	20,0			
cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5 – 16,6(5)		8,0	13,0	
OVINI E CAPRINI					
ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50(6)	7,0	15	24,4	
ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50(6)	16,0			
EQUINI					
equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550(7)	5,0	15	24,4	

- (1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso, il 3° valore è riferito alle vacche nutrici
- (2) il primo valore è riferito alle vacche nutrici. Il secondo valore è riferito al capo da rimonta ed al capo all'ingrasso e deve essere considerato come media nazionale di situazioni localmente anche molto diversificate, essendo stati riscontrati in alcune regioni valori medi più bassi, fino a 1.5 m<sup>3</sup>/t pv/anno.
- (3) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;
- (4) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;
- (5) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;
- (6) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;
- (7) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.



Schema 1 - Definizione dell'efficienza dell'azoto da liquami in funzione delle colture, delle modalità e delle epoche di distribuzione (1)			
Colture	Epoche	Modalità	Efficienza
Mais, Sorgo da granella ed erbai primaverili-estivi	Preparatura primaverile	Su terreno nudo o stoppie	Alta
	Preparatura estiva o autunnale	Su paglie o stocchi	Media
		Su terreno nudo o stoppie	Bassa
	Copertura	Con interrimento	Alta
		Senza interrimento	Media
Cereali autunno - vernini ed erbai autunno - primaverili	Preparatura estiva	Su paglie o stocchi	Media
		Su terreno nudo o stoppie	Bassa
	Fine inverno primavera	Copertura	Media
Colture di secondo raccolto	Estiva	Preparazione del terreno	Alta
	Estiva in copertura	Con interrimento	Alta
	Copertura	Senza interrimento	Media
	Fertirrigazione	Copertura	Media
Prati di graminacee misti o medicaï	Preparatura primaverile	Su paglie o stocchi	Alta
		Su terreno nudo o stoppie	Media
	Preparatura estiva o autunnale	Su paglie o stocchi	Media
		Su terreno nudo o stoppie	Bassa
	Dopo i tagli primaverili	Con interrimento	Alta
		Senza interrimento	Media



	Dopo i tagli estivi	Con interrimento	Alta
		Senza interrimento	Media
	Autunno precoce	Con interrimento	Media
		Senza interrimento	Bassa
Pioppeti ed arboree	Pre-impianto		Bassa
	Maggio - Settembre	Con terreno inerbito	Alta
		Con terreno lavorato	Media

1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili ed ammendanti, ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettano l'incorporamento al terreno

Schema 2 - Coefficienti di efficienza dei liquami provenienti da allevamenti di avicoli, suini e bovini


Interazione tra epoche di applicazione e tipo di terreno

Efficienza (1)	Tessitura grossolana			Tessitura media			Tessitura fine		
	Avicoli	Suini	Bovini (2)	Avicoli	Suini	Bovini	Avicoli	Suini	Bovini
Alta efficienza	0,84	0,73	0,62	0,75	0,65	0,55	0,66	0,57	0,48
Media efficienza	0,61	0,53	0,45	0,55	0,48	0,41	0,48	0,42	0,36
Bassa efficienza	0,38	0,33	0,28	0,36	0,31	0,26	0,32	0,28	0,24

La scelta del livello di efficienza (alta, media o bassa) deve avvenire in relazione alle epoche di distribuzione  
I coefficienti di efficienza indicati per i liquami bovini possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio

Schema 2.2 - Coefficienti di efficienza dei digestati in funzione delle matrici in ingresso all'impianto

	1	2	3	4	5	6	7
Livello efficienza	Digestato da liquami bovini da soli o in miscela con	Digestato da liquami suini	Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse	Digestato da effluenti avicoli (relative frazioni chiarificate)	Frazioni chiarificate diverse da quelle al punto 4	Digestato da sole biomasse vegetali	Frazioni separate palabili



	biomasse vegetali						
Alta	55	65	Da rapporto ponderale tra le colonne 2 e 6	75	65	55	55
Media	41	48		55	48	41	41
Bassa	26	31		36	31	26	26

#### CAPO 6.1 - CARATTERISTICHE DEI DIGESTATI E CONDIZIONI PER IL LORO UTILIZZO

Il digestato può essere oggetto di utilizzo agronomico rispettando i fabbisogni delle colture secondo le indicazioni di cui al capo 1 del presente Allegato.

Il calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto dei digestati è effettuato come di seguito specificato.

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, quello del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue:

$$P_{\text{digestato}} = P_{\text{matrici}} - V_{\text{biogas}} \times D_{\text{biogas}} \text{ [t]}$$

dove:

$P_{\text{digestato}}$  : peso del digestato

$P_{\text{matrici}}$ : peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti di allevamento)

$V_{\text{biogas}}$  : volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione

$D_{\text{biogas}}$  : densità del biogas calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica)

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari si considera il volume del digestato non sottoposto a separazione solido/liquido assimilabile al suo peso (1 t → 1 m<sup>3</sup>), in ragione delle comuni densità dei digestati.

La quantità di azoto al campo del digestato si determina secondo quanto indicato al Capo 1 punto 2.1 del presente Allegato.

#### A) DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Il digestato agrozootecnico rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore (min)/(max)	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

\*n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

#### B) DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Il digestato agroindustriale rispetta i valori limite di seguito indicati:



Parametro	Valore (min)/(max)	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale*	100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	0,5	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0

\*n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale sono i seguenti :

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc...)
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc...)
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.)


## CAPO 7. ACQUE DI VEGETAZIONE

### Sezione 7.1 - A. Dati contenuti nella comunicazione

La comunicazione presentata ai sensi dell'art. 31, comma 3 del presente regolamento deve contenere:

A. Dati del legale rappresentante, dati e caratteristiche del frantoio:

- nominativo del legale rappresentante;
- denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
- tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
- tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
- produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;



- giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
- produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi.

B. Dati relativi ai siti di spandimento:

- periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;
- nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
- superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso;
- numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.

C. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio:

- titolare del contenitore di stoccaggio;
- volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in metri cubi;
- localizzazione (indirizzo, comune, provincia);
- tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

D. Allegati alla comunicazione:

Devono essere allegati alla comunicazione:

a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

1. i contenuti della l. 574/1996;
2. le disposizioni di cui al presente regolamento;
3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

b) la relazione tecnica riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.

c) la dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

1. i contenuti della l. 574/1996;
2. le disposizioni di cui al presente regolamento;
3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

Sezione 7.2 - Dati contenuti nella relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3

I dati della presente sezione costituiscono parte integrante della comunicazione della sezione 7.1.

## A. SITO OGGETTO DI SPANDIMENTO

### 1. Identificazione del sito

Titolare del sito di spandimento;

Identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (Comune foglio di mappa particelle);

Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.

### 2. Pedologia

pH del terreno;

Stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla "Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità" dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi "bassa" e "molto bassa").

Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).

### 3. Geomorfologia

Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.


### 4. Idrologia

Ove presente la falda temporanea specificare la sua profondità;

Profondità della prima falda permanente;

Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione;

Bacino idrografico di riferimento.



5. Agroambiente

Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;

Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.

B. TRASPORTO E SPANDIMENTO

Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue il trasporto.

Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico.

Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.

Modalità di spandimento.

Specifiche delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento.

C. CARTOGRAFIA

a. Corografia scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante:

1) l'indicazione dei siti di spandimento evidenziati in rosso o altro colore idoneo;

2) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;

3) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.

b. Estratto di mappa catastale riportante:

1) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circondate in rosso;

2) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione”.”

Art. 49.

*Abrogazioni*

1. Gli articoli 6, 7, 11 e 13 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 sono abrogati.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 gennaio 2018

ROSSI

18R00109

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-034) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 9 0 8 \*

€ 5,00

